

Zurich Shop

Contratto di Assicurazione
a copertura dei commercianti per i rischi:
Incendio, Furto, Responsabilità Civile,
Tutela Legale, Salvareddito, Infortuni, Assistenza.

Versione esercente

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2022
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2022
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 01.2022, redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile dei commercianti in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi, i danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, il furto nonché la tutela legale, una diaria giornaliera in caso di infortunio o malattia (Salvareddito), un capitale in caso di morte o invalidità permanente da infortunio e l'assistenza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Incendio e danni alla proprietà":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali dell'esercizio commerciale, impianti) e/o al contenuto (es: merci, attrezzature, valori), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali ad es. incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo.
- ✓ **Garanzia "Furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali dell'esercizio commerciale indicati in polizza in conseguenza di furto e/o rapina.
- ✓ **Garanzia "Responsabilità civile":** Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività: assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato, compreso l'acquirente, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, compresa l'eventuale proprietà dei locali e le attività complementari (es: partecipazione a fiere, servizio di vigilanza, detenzione di cani).
- ✓ **Garanzia "Salvareddito":** la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dai soggetti assicurati (titolari o soci dell'esercizio commerciale assicurato).
- ✓ **Garanzia "Infortuni":** la garanzia assicura le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la morte o l'invalidità permanente dei soggetti assicurati (titolari, soci dell'esercizio assicurato o persone fisiche in rapporto di dipendenza da loro impiegate per l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, tempo parziale/part time, apprendistato, di tirocinio o di stage) derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale per conto dell'esercizio commerciale assicurato.
- ✓ **Garanzia "Tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in polizza e/o nell'ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in polizza. Sono previste due forme di garanzia: Tutela dell'attività Forma base - Tutela dell'attività Forma plus.
- ✓ **Garanzia "Assistenza":** la garanzia assicura, a seguito di sinistro, una serie di prestazioni di assistenza indicate in polizza quali ad es: invio di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro, di un sorvegliante ecc.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato** (art.1917 del Codice Civile).
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Esercizi commerciali:**
 - che non siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
 - con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste sul contratto;
 - Centri commerciali e mercati
 - Commercio all'ingrosso come attività prevalente e principale.
 - Commercio ambulante (salvo che non sia attività complementare all'esercizio del negozio).
 - Catering e centri cottura che non siano complementari all'esercizio della ristorazione.
 - Deposito (salvo che non sia attività complementare all'esercizio del negozio).
 - Negozio di tatuaggi, piercing, trucco permanente o semipermanente.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi":**
 - (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - (ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede;
 - (iii) i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; (iv) altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività assicurata.
- ✗ **Con riferimento alle garanzie "Salvareddito" e "Infortuni":**
 - persone che alla decorrenza del contratto abbiano un'età superiore a 65 anni;
 - persone che nel corso del periodo di validità della polizza superino il 70° anno di età. Nel caso in cui l'Assicurato compia 70 anni durante il periodo di validità della polizza a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annuale successiva.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":**
 - i procedimenti penali per delitto doloso;
 - i casi di patteggiamento;
 - soggetti diversi dalle ditte individuali e imprese familiari, società di persone, società di capitali.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Assistenza":** più di 3 prestazioni per ciascun tipo e per Annualità assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “Incendio e danni alla proprietà” sono esclusi i danni:

- ! causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi;
- ! conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- ! causati da colpo d'ariete, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- ! indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Con riferimento alla garanzia “Furto” sono esclusi:

- ! i danni a cose all'aperto o poste in spazi comuni o in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza;
- ! agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività”, l'assicurazione non comprende i danni:

- ! da detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE, di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di legge non prevedono obbligo di licenza;
- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

- ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- ! alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge o da violazione di norme che ne regolano l'attività.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

La garanzia “Salvareddito” non è operante per l'inabilità temporanea a seguito di:

- ! Infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della polizza per le conseguenze dirette di Infortuni accaduti precedentemente alla stipulazione della polizza;
- ! Infortuni accaduti nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
- ! Infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti, se avvenuti nel territorio italiano;

La garanzia “Infortuni” non è operante per infortuni conseguenti:

- ! alla pratica di attività sportive, attività del tempo libero o qualsiasi attività di carattere non professionale;
- ! alla guida di veicoli e natanti a motore, quando il livello di alcolemia dell'Assicurato supera del doppio i limiti previsti dalla Legge;
- ! a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra;
- ! a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" vale nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada.
- ✓ Le coperture "Incendio e danni alla proprietà", "Furto", e "Assistenza" valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Le coperture "Salvareddito" e "Infortuni" valgono nel mondo intero.
- ✓ La copertura "Assistenza" prevede che le prestazioni siano fornite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ La copertura "Tutela legale" in forma base riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - a) in caso di Procedimento Penale: nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
 - b) Nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.Per la Tutela in forma plus le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - c) nell'ipotesi di danno extracontrattuale, controversia contrattuale o di procedimento penale nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
 - d) nell'ipotesi di opposizione sanzioni amministrative e garanzia aggiuntiva "Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate" in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente e, se persona diversa, l'Assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso della polizza, devono comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

Il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato devono comunicare a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del Contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali e trimestrali senza alcun onere aggiuntivo, oppure in rate bimestrali con interesse di frazionamento del 4%.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Per i contratti di durata poliennale il premio può essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale, o poliennale e finisce alla data indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta. Il Tacito rinnovo non è consentito con pagamenti in un'unica soluzione.

Con riferimento alle garanzie "Salvareddito" e "Infortuni", qualora l'Assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale" relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza.

La garanzia "Tutela Legale" si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

In caso di polizza di durata poliennale il Contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui Zurich abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il Contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni prima della scadenza della polizza.

Polizza per la protezione dei Commercianti a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Salvareddito, Infortuni, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza Zurich Shop - Versione esercente

Data di realizzazione: maggio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2022

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2020, il patrimonio netto è pari a 2.823 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.815 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 137% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 2.143 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 831 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.601 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio e danni alla proprietà

Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione, caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, onda sonora, caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni, urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti al servizio del fabbricato, acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali se causato da neve o grandine, rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza dell'esercizio commerciale assicurato.

Sono inoltre previste, tra le altre, le seguenti garanzie:

• Fenomeno elettrico

Danni causati dall'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci fabbricato e contenuto.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.500,00 Euro, che può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.

• Elettronica

Danni materiali e diretti arrecati alle Apparecchiature elettroniche relative all'attività assicurata verificatisi per effetto di imperizia, negligenza, errata manipolazione, corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione, sabotaggio dei prestatori di lavoro, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere, inondazione, alluvione, allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

	La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con limite di indennizzo di 2.500,00 Euro, che può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo. • Eventi sociopolitici Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi. • Eventi atmosferici Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi. • Danni da acqua Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli impianti idrici e impianti automatici di estinzione. • Spese di ricerca riparazione e ripristino Rimborso delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta. La garanzia è prestata con limite di indennizzo di 2.500,00 Euro, che può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo. • Danni indiretti Pagamento all'Assicurato di un importo giornaliero prestabilito (diaria) per ogni giorno di forzata interruzione dell'attività, anche parziale, causata da un sinistro indennizzabile ai sensi della sezione di garanzia "Incendio e Danni alla proprietà". • Spese di demolizione e sgombero Rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche. • Indennità aggiuntiva Rimborso delle spese sostenute per onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti geometri e altri professionisti, per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, per la ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), per la rimozione e ricollocamento del contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali, o per altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato. • Merci e attrezzature presso terzi Danni alle merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in custodia o riparazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata, conseguenti agli eventi garantiti da "Incendio e Danni alla proprietà". • Rottura contenitori Danni derivanti dalla dispersione dei liquidi conseguente a rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori. Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo e/o somme assicurate indicati sul contratto. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per Annualità assicurativa.
Furto	Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da furto e rapina avvenuti nei locali dell'esercizio commerciale assicurato. In funzione delle modalità di svolgimento del furto sono previste specifiche condizioni di operatività e/o limitazioni, per il cui dettaglio vi rimandiamo alle apposite sezioni del presente documento. Sono inoltre previste, tra le altre, le seguenti garanzie: • furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita; • furto e rapina di valori di pertinenza dell'attività riposti nei locali dell'abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio; • danni materiali e diretti cagionati dai ladri alle cose assicurate e al fabbricato allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le cose assicurate, o provocati dalle Forze dell'Ordine o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori; La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto, ma può essere aumentata mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.

	• Portavalori Danni di furto dei valori avvenuti durante il loro trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato o viceversa: - a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indossato od a portata di mano; - strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso; - mediante rapina; commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori. La garanzia è prestata della forma a primo rischio assoluto con limite di indennizzo di 2.500,00 Euro, che può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo. • Spese mediche da infortunio Rimborso delle spese sanitarie documentate per infortunio subito dall'Assicurato, da suoi prestatori di lavoro o dai suoi familiari in occasione di rapina avvenuta all'interno dei locali assicurati o subito dagli incaricati del trasporto dei valori ai sensi della garanzia portavalori, a seguito di rapina avvenuta durante il trasporto. • Indennità aggiuntiva Rimborso delle spese sostenute per onorari del perito scelto dall'Assicurato, per la documentazione del danno, per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati nonché per altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicati sul contratto. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per Annualità assicurativa.
Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività	Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività commerciale assicurata, comprese quelle complementari ed accessorie. Sono inoltre previste, tra le altre, le seguenti garanzie: • Proprietà e conduzione dei fabbricati Risarcimento dei danni provocati a terzi dall'Assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. • Lavori presso terzi Risarcimento dei danni provocati durante lo svolgimento di lavori accessori all'attività assicurata presso terzi, quali ad esempio operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, installazione delle cose vendute, somministrazione di cibi o bevande. • Attività di catering Risarcimento dei danni provocati a terzi dall'esecuzione dell'attività di catering svolta in maniera complementare e accessoria all'attività principale, e purché attinente a quest'ultima. • Danni alle cose in consegna e custodia Risarcimento dei danni provocati alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. • Danni provocati da cose vendute o somministrate Risarcimento dei danni provocati a terzi dalle cose vendute o somministrate. • Responsabilità civile personale L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli addetti, degli stagisti e dei tirocinanti per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati a terzi e, limitatamente alle lesioni corporali, agli altri prestatori di lavoro. • Leasing L'assicurazione comprende la responsabilità civile di società di leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

	• Committenza Risarcimento dei danni provocati a terzi nella sua qualità di committente: - in relazione alla guida da parte dei prestatori di lavoro di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; - delle attività complementari e accessorie all'esercizio dell'attività assicurata. • Danni da inquinamento accidentale Risarcimento dei danni provocati a terzi conseguenti a inquinamento non graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture o attrezzature dell'esercizio commerciale. • Commercio ambulante Risarcimento dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante, purché complementare all'attività principale. • Errato trattamento dei dati personali Risarcimento delle perdite patrimoniali cagionate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e s.m.i, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. • Proprietà e/o conduzione di aree da gioco Risarcimento dei danni per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'Invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale. • Affidamento minori Risarcimento dei danni per morte e lesioni personali durante l'affidamento temporaneo all'Assicurato di minori da parte dei clienti dell'esercizio commerciale. • Responsabilità civile verso i clienti per cose portate Risarcimento dei danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell'esercizio commerciale, consegnate o non consegnate. Massimale Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro e per Annualità assicurativa.
Salvareddito	Zurich rimborsa al Contraente/Assicurato una diaria giornaliera, in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci assicurati da cui derivi una inabilità temporanea totale a svolgere l'attività professionale dichiarata, a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi. Nel caso di società è condizione essenziale che vengano assicurati il titolare e tutti i soci che prendono parte all'attività dichiarata in polizza.
Infortuni	Invalidità permanente Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, Zurich liquida un Indennizzo proporzionale alla somma assicurata e al grado di invalidità permanente accertato. Il grado di invalidità permanente subito dall'Assicurato è determinato sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di valutazione medico-legale riportata nelle condizioni di assicurazione. La percentuale della somma assicurata da liquidare viene stabilita applicando il grado di invalidità permanente determinata alla tabella di indennizzo scelta. La risultante percentuale da liquidare è quindi applicata alla somma assicurata. Le due tabelle di indennizzo disponibili, che si differenziano fra loro per franchigia, sono: • Invalidità permanente da infortunio con franchigia 10%; • Invalidità permanente da infortunio con franchigia 50%. Morte Se in conseguenza delle lesioni subite si verifica il decesso dell'Assicurato, Zurich corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato stesso.

Tutela legale	Sono previste due forme di garanzia: Tutela dell'attività – Forma base: assicura l'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in polizza e nell'ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e quelli derivanti da eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del Contraente; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo; c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500,00 Euro. La garanzia vale inoltre per la difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari, violazione dei dati personali. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica. Tutela dell'attività – Forma Plus: assicura l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in polizza e, inoltre, nell'ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e quelli derivanti da eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del Contraente; b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo; c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500,00 Euro; d) subisca danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi; e) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio; f) debba sostenere controversie di diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a 250,00 Euro, relative a: 1. contratti con fornitori di beni e/o servizi; 2. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza ove viene svolta l'attività; 3. vertenze con agenti e rappresentanti; 4. contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge. La garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari, violazione dei dati personali. Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica.
-----------------------------	--

Assistenza	Sono previste le seguenti prestazioni: • Invio di un idraulico in caso di emergenza; • Invio di un elettricista in caso di emergenza; • Invio di un fabbro in caso di emergenza; • Invio di un sorvegliante in caso di emergenza; • Invio di un vetraio in caso di emergenza; • Invio di un serrandista in caso di emergenza; • Invio di un frigorista in caso di emergenza; • Organizzazione trasloco; • Consulenza medica; • Trasporto in ambulanza in Italia; • Rientro anticipato per gravi danni all'esercizio in caso di viaggio.
-------------------	--

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Incendio e danni alla proprietà Forma con Franchigia	Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una franchigia di 500,00 Euro, con l'eccezione delle garanzie "Rischio Locativo", "Ricorso Terzi", delle garanzie che prevedono una franchigia di importo superiore e delle garanzie che prevedono uno specifico scoperto.
Furto Forma con Franchigia	Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una franchigia di 500,00 Euro, con l'eccezione delle garanzie per le quali siano previsti scoperti o franchigie di importo superiore.
Furto Mezzi di chiusura rinforzati	Opzione che prevede che tutte le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 m di altezza siano protette dai seguenti mezzi di protezione e chiusura: • serramenti dello spessore minimo di 15 mm. se di legno pieno, di 0,8 mm. se di ferro o acciaio, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; • inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Furto Impianto d'allarme certificato I.M.Q.	Opzione che prevede che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.
Furto Impianto d'allarme	Opzione che prevede che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio e danni alla proprietà Rischio locativo	Danni materiali e diretti, di cui l'Assicurato sia ritenuto responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, ai locali da lui condotti in locazione e causati da incendio o altro evento garantito dalla sezione "Incendio e danni alla proprietà".
Incendio e danni alla proprietà Ricorso terzi e locatari	Danni materiali e diretti causati a cose di terzi, compresi eventuali locatari, derivanti da per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi assicurati" della sezione di garanzia "Incendio e danni alla proprietà". È possibile scegliere tra due differenti opzioni di garanzia: • Scelta di un massimale specifico per ogni ubicazione assicurata; • Scelta di un massimale unico, che vale per tutte le ubicazioni assicurate.
Incendio e danni alla proprietà Rottura lastre	Danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre. Per lastre si intendono i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro – comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all'interno dell'esercizio commerciale identificato in polizza o delle parti di fabbricato di uso comune, anche se rivolte verso l'esterno, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al fabbricato).

Incendio e danni alla proprietà Merci in refrigerazione	Danni subiti dalle merci in refrigerazione poste nei locali assicurati o in veicoli frigoriferi, durante le attività di commercio ambulante autorizzato svolto nel territorio Italiano, a causa di mancata o anormale erogazione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti a: • eventi previsti dalla garanzia "Incendio e Danni alla proprietà"; • l'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'esercizio commerciale e delle relative pertinenze assicurate; • black out conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'esercizio commerciale e delle relative dipendenze assicurate. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il contenuto.
Incendio e danni alla proprietà Gelo	Danni materiali e diretti derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura degli impianti idrici per effetto di gelo subiti dalle cose assicurate, nonché le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione della rottura stessa. La garanzia non può essere acquistata in caso di caratteristiche costruttive "Chiosco".
Incendio e danni alla proprietà Sovraccarico di neve	Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul tetto. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il fabbricato.
Incendio e danni alla proprietà Grandine su fragili	Danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
Incendio e danni alla proprietà Atti di terrorismo	Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Incendio e danni alla proprietà Allagamento	Danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.
Incendio e danni alla proprietà Terremoto	Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto. La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.
Incendio e danni alla proprietà Inondazione e alluvione	Danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate, nella forma di assicurazione a valore totale da inondazione e alluvione. La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.
Incendio e danni alla proprietà Merci e attrezzature trasportate	Danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle attrezzature: • durante il trasporto, purché effettuato con veicolo di proprietà dell'Assicurato, o di un titolare, socio o familiare coadiuvante dell'esercizio commerciale, o a disposizione dell'Assicurato a seguito di regolare contratto di noleggio; • durante le attività di commercio ambulante autorizzato svolto nel territorio Italiano; causati da: • incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi; • ribaltamento del veicolo o uscita del veicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi; • collisione del veicolo con altri mezzi di trasporto, urto contro animali o corpi fissi, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Contenuto.
Incendio e danni alla proprietà E-commerce: danni ai prodotti consegnati	Danni materiali e diretti alle merci vendute on-line, tramite il sito Internet del negozio assicurato, o mediante altri meccanismi di vendita a distanza, purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente.

Furto Guasti cagionati dai ladri	Opzione che consente di aumentare la somma assicurata per i "Guasti cagionati dai ladri" prevista dagli "Eventi coperti".
Furto Distributore automatico esterno	Danni da furto subiti dal distributore automatico e relativo contenuto, posto all'esterno del fabbricato, compresi i guasti cagionati dai ladri al distributore stesso per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Furto Merci e attrezzature trasportate	Danni da furto e rapina di merci e/o attrezzature pertinenti all'attività assicurata trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai prestatori di lavoro.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	Risarcimento dei danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro subiti dalle persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato da lui impiegate per l'esercizio dell'attività, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale/part time o di apprendistato, comprese le eventuali azioni di rivalsa di I.N.A.I.L. e I.N.P.S. a termini di legge.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Malattie professionali	Risarcimento dei danni per morte e per lesioni personali subiti dalle persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato da lui impiegate per l'esercizio dell'attività, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale/part time o di apprendistato, in conseguenza di malattie professionali: • per le quali, al momento del sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura; • tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Lavoro a carattere temporaneo	Opzione che consente di estendere le garanzie Responsabilità civile personale e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) a tutte le persone di cui l'Assicurato si avvalga nel rispetto della legislazione vigente in tema di occupazione per lavori a carattere temporaneo o stagionale.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Danni da interruzione o sospensione di attività	Risarcimento dei danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Responsabilità civile Postuma	Risarcimento dei danni provocati dalle cose vendute e installate dopo l'esecuzione dei lavori di montaggio e posa in opera presso terzi delle merci vendute.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Responsabilità civile dell'albergatore per cose portate dai clienti	Risarcimento dei danni sofferti dai clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate nell'esercizio commerciale, per responsabilità dell'albergatore ai sensi degli articoli del codice civile 1783 "Responsabilità per le Cose portate in albergo", 1784 "Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore", 1785 bis "Responsabilità per colpa dell'albergatore".
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Danni ai veicoli a motore	Risarcimento dei danni provocati agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro, in sosta nei parcheggi di esclusiva pertinenza dell'esercizio assicurato.

Tutela legale Vertenze di forniture e prestazioni effettuate	In abbinamento alla Tutela dell'attività – Forma plus è possibile attivare la garanzia aggiuntiva “Vertenze di forniture e prestazioni effettuate” che prevede la copertura delle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 250,00 Euro, con il limite di due sinistri per Annualità assicurativa. La garanzia vale per le spese legali relative alla sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad un sinistro per ciascuna Annualità assicurativa, dei due indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.
--	--

 Che cosa NON è assicurato?	
Incendio	Beni che non rientrano nella definizione di fabbricato e di contenuto, la cui descrizione è riportata nelle condizioni di assicurazione. I fabbricati con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie: • costruzione tradizionale; • costruzione in bioedilizia; • chiosco; la cui descrizione è riportata sul Glossario. Le garanzie sono operanti a condizione che all'interno di ciascuna ubicazione assicurata non siano depositati: • infiammabili in quantitativo superiore a Kg. 500; • esplodenti, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di Legge non prevedono obbligo di licenza. Inoltre: • eventi atmosferici La garanzia opera purché la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti di caratteristiche simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia obiettivamente riscontrabile da altre evidenze. • rottura contenitori La garanzia opera limitatamente a contenitori di capacità pari o superiore a 200 litri. • sovraccarico di neve La garanzia non opera per fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture dei portanti del tetto, a meno che l'Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità.
Furto	Beni che non rientrano nella definizione di contenuto, la cui descrizione è riportata nelle condizioni di assicurazione. La garanzia è operante a condizione che: • le pareti ed i solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle “Caratteristiche costruttive” indicate nel fascicolo informativo, la cui descrizione è riportata nel Glossario, a meno che i locali dell'esercizio assicurato siano posti all'interno di un Centro commerciale. In tal caso è ammesso che le sole pareti interne possano avere diversa tipologia costruttiva; • ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Inoltre la garanzia portavalori è operante a condizione che: • il furto avvenga durante l'orario di servizio, in un periodo compreso tra 2 h prima dell'orario di apertura dell'esercizio e 2 h dopo il relativo orario di chiusura; • la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbiano alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all'effettuazione del trasporto; • per trasporti eccedenti 25.000,00 Euro la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato avente gli stessi requisiti di età previsti al punto precedente. La garanzia portavalori non opera comunque qualora i valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000,00 Euro.

Furto Distributore automatico esterno	La garanzia non opera per distributori che non siano stabilmente fissati al suolo e/o al muro e non siano provvisto di apposita blindatura in ferro, acciaio, lamiera o materiali di pari robustezza.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività	La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) opera a condizione che: • l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, • il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; a meno che le irregolarità derivino da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti. La garanzia malattie professionali opera a condizione che le malattie si manifestino durante la validità della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta in tale periodo. La garanzia proprietà e/o conduzione di aree da gioco non opera per attrezzature, aree da gioco e relativi rivestimenti non sottoposti a regolare manutenzione e non in linea con le norme UNI EN 1176, UNI EN 1177 e UNI 11123 e successive modifiche e integrazioni, qualora applicabili.
Salvareddito	Persone affette da alcolismo, insulino dipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS. Qualora l'Assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi.
Infortuni	Soggetti che non siano titolari, i soci dell'esercizio assicurato o persone fisiche in rapporto di dipendenza da loro impiegate per l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, tempo parziale/part time, apprendistato, di tirocinio o di stage.
Tutela legale	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assistenza	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio e danni alla proprietà	Per il fabbricato L'assicurazione per il fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'Assicurato lo ricostruisca e l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Per il contenuto L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, purché l'Assicurato riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a valore totale) Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore totale, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente. inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP, sono esclusi i danni: • conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti da Incendio, fulmine, scoppio, esplosione; • da furto o rapina delle cose assicurate; • conseguenti a Inondazioni e alluvioni, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Inondazioni e alluvioni"; • conseguenti a allagamento, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Allagamento"; • conseguenti a terremoto, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Terremoto"; • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a Incendio, fulmine, scoppio, esplosione;
--	---

	• derivanti da esplosione, implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato o la cui detenzione non è consentita per legge; • causati da gelo, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Gelo"; • subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Merci in refrigerazione"; • subiti da macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione; • derivanti da perdita, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso. Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa polizza o qualsiasi sua approvazione, questa polizza copre il danno materiale ai beni assicurati ai sensi della presente polizza causati da qualsiasi conseguente incendio o esplosione che derivi direttamente da un incidente informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un attacco informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi attacco informatico (Cyber) Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa polizza o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subissero un danno materiale assicurato dalla presente polizza, questa polizza coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso supporto digitale di memorizzazione più i costi di copia dei dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto digitale di memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente polizza esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, per l'Assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti. Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella polizza o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su danni cyber, dati o supporti digitali di memorizzazione, sostituisce quella formulazione. Relativamente alla garanzia fenomeno elettrico, sono inoltre esclusi i danni: • alle apparecchiature elettroniche; • alle merci; • a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; • causati da usura, corrosione, logorio; • riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; • agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; • agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del fabbricato; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Relativamente alla garanzia elettronica, sono inoltre esclusi i danni: • causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; • alle merci; • da eventi previsti dalle sezioni di garanzia "Incendio e danni alla proprietà" e "Furto"; • derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; • dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; • dovuti a mancata o inadeguata manutenzione; • a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. Relativamente alla garanzia eventi sociopolitici, sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
--	--

	• verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • di imbrattamento e deturpamento; • conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò; • subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione. Relativamente alla garanzia eventi atmosferici, sono inoltre esclusi i danni: • provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; • derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; • a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane e relative strutture di sostegno e regolazione installati all'esterno del fabbricato; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti; • ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne; • a cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere; • a lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine; • provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo. Relativamente alla garanzia danni da acqua, sono inoltre esclusi: • i danni alle cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione incendi; • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino. Relativamente alla garanzia spese di ricerca, sono inoltre escluse le spese sostenute per: • i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; • le tubazioni interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine; • rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato. Relativamente alla garanzia danni indiretti, sono escluse le interruzioni di attività causate da terremoto, inondazione e alluvione. Relativamente alla garanzia Rottura contenitori sono esclusi: • i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; • i danni derivanti da difetto di manutenzione dei contenitori o da uso improprio degli stessi; • le spese sostenute per la ricerca della rottura o del guasto e per la sua riparazione.
Incendio e danni alla proprietà Rischio locativo	La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile.
Incendio e danni alla proprietà Ricorso terzi e locatari	Non sono considerati "terzi": • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime. Sono esclusi i danni: • a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Incendio e danni alla proprietà Rottura lastre	Sono inoltre esclusi: • i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature; • i danni a lucernari in genere, salvo quelli in Vetro antisfondamento; • le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle lastre stesse; • i danni da furto e tentato furto.
Incendio e danni alla proprietà Merci in refrigerazione	Sono inoltre esclusi i danni: • dovuti da vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione; • derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore; tale limitazione non è applicata per le merci poste in veicoli o mezzi frigoriferi; • alle merci poste su mezzi sprovvisti di apparato frigorifero idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci assicurate.

Incendio e danni alla proprietà Gelo	Sono inoltre esclusi i danni: • derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all'esterno del fabbricato; • derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
Incendio e danni alla proprietà Sovraccarico di neve	Sono inoltre esclusi i danni: • causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; • ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del portanti del tetto e al relativo contenuto, a meno che l'Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità; • ai fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del tetto o dei solai; • a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all'impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale; • da traslazione del manto di copertura non conseguente a crollo del Tetto.
Incendio e danni alla proprietà Atti di terrorismo	Sono inoltre esclusi i danni le perdite, i costi, le spese: • direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; • indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Incendio e danni alla proprietà Allagamento	Sono inoltre esclusi i danni: • causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; • causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; • causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; • causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia, • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Incendio e danni alla proprietà Terremoto	Sono inoltre esclusi i danni: • causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da inondazione/alluvione, da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; • di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Incendio e danni alla proprietà Inondazione e alluvione	Sono inoltre esclusi i danni: • causati da allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; • derivanti da terremoto; • derivanti da atti di terrorismo; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Incendio e danni alla proprietà Merci e attrezzature trasportate	Sono inoltre esclusi i danni: • al veicolo stesso; • a merci e attrezzature trasportate su veicoli non idonei; • alle merci deperibili a seguito di mancata o errata erogazione della temperatura; • a merci usate e/o danneggiate; • dovuti a difetto d'imballaggio o inadeguata preparazione delle Merci e attrezzature al trasporto; • derivanti esclusivamente da urto contro marciapiedi, isole spartitraffico o salvagenti stradali; • dovuti ad infedeltà dei prestatori di lavoro.
Incendio e danni alla proprietà E-commerce: danni ai prodotti consegnati	La garanzia è operante a condizione che: • l'Assicurato possa documentare l'avvenuta consegna al vettore; • la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all'Unione Europea ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali; • il cliente abbia effettuato all'Assicurato le richieste di recedere dall'acquisto e di rimborso di quanto pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme fissati per legge, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore; • l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al cliente di quanto spettategli, ovvero abbia provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore; • le merci trasportate siano contenute in confezioni ed imballaggi adeguati alla natura della merce. Sono inoltre esclusi i danni: • causati con colpa grave dell'Assicurato; • indiretti di qualsiasi genere.
Furto	L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, purché l'Assicurato riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto. Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP, sono esclusi i danni: • di furto del contenuto posti in locali rimasti continuativamente incustoditi per più di 60 giorni; per il valore tale limite si intende ridotto a 15 giorni; • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in relazione con tali eventi; • causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato; • derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività	I danni subiti da: • i prestatori d'opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, • i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, • le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'esercizio assicurato, sono risarciti limitatamente alle lesioni personali (escluse le malattie professionali). Oltre a quanto riportato sul DIP, sono esclusi i danni: • provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emo- derivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra; • derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici; • derivanti da amianto o Chrysotile; • derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);

	• risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; • derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria; • derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; • provocati da diacetile (Diacetyl); • derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List); • derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.); • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • derivanti da malattie professionali; Inoltre sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni: • da furto; • provocati da persone non qualificabili come prestatori di lavoro dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; • alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle garanzie "Lavori presso terzi" e "Catering"; • cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Responsabilità civile postuma"; • cagionati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile dello Smercio"; • alle cose trasportate e/o movimentate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; • conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. • riferiti all'attività svolta nei negozi di tatuaggi, piercing, trucco permanente o semipermanente; • relativi alla proprietà e all'utilizzo di apparecchi elettromedicali per attività di rieducazione/riabilitazione; • relativi alla proprietà e all'utilizzo di macchinari per trattamenti estetici se non in possesso delle abilitazioni previste dalla legge. Rimangono comunque esclusi i danni derivanti da errore per mancata manutenzione di macchinari utilizzati ai fini dell'attività assicurata e quelli derivanti dai danni da difetto del prodotto. Resta inoltre esclusa la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato • di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi; Relativamente alla garanzia Proprietà e conduzione dei fabbricati: • i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati assicurati, anche in qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi, sono risarciti purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche; • i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, sono risarciti purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato; • sono esclusi i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe. Relativamente alla garanzia cose in consegna e custodia sono inoltre esclusi i danni: • alle cose utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata o che sono, in tutto o in parte, oggetto di lavorazione; • da Incendio, furto, smarrimento;
--	---

	• da spargimento d'acqua; • a veicoli a motore e natanti; • alle cose trasportate e/o movimentate; • da mancato uso delle cose danneggiate. Relativamente alla garanzia danni provocati da cose vendute o somministrate sono inoltre esclusi: • i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari e prodotti galenici di produzione propria; • i danni subiti dalle cose vendute; • le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; • i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; • i danni derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato; • i danni riconducibili a modifiche apportate intenzionalmente dal venditore e/o distributore del prodotto. Relativamente alla garanzia danni da inquinamento accidentale sono inoltre esclusi: • i danni indiretti quali mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili. • i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Malattie professionali	La garanzia non vale: • per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • per le malattie professionali conseguenti: - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; • per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice; • per le Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl); • per le Malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Responsabilità civile Postuma	Sono inoltre esclusi i danni: • a impianti, attrezzature o cose installate, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; • derivanti da vizio o difetto originario di prodotto da chiunque siano stati fabbricati; • derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui le cose sono destinate.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Danni ai veicoli a motore	Sono inoltre esclusi i danni: • da furto; • conseguenti a mancato uso dei veicoli; • alle cose trovanti all'interno dei veicoli stessi.
Salvareddito	La garanzia decorre: • dal momento in cui ha effetto l'Assicurazione per l'Inabilità temporanea totale conseguente ad Infortunio od alle seguenti malattie: varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomelite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico; • dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della polizza per l'inabilità temporanea totale conseguente a tutte le altre Malattie, sempreché la prima constatazione medica della malattia stessa avvenga dopo tale periodo di attesa. Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP, sono escluse le Inabilità temporanee derivanti da: • infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando l'Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; • infortuni accaduti nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) ed alle partecipazioni a corse o gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti; • infortuni accaduti nella partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;

	• infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; • infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi dell'Assicurato o del/dei Beneficiari; • infortuni accaduti durante uno stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli Infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici; • infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla polizza; • eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; • malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi; • cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività; • ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici; • prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio); • malattie tropicali; • intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni.
Infortuni	La garanzia Invalidità permanente è operante se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità permanente che si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio stesso. Le Invalidità permanenti sono liquidate solo se pari o superiori alla franchigia scelta (Invalidità permanente da infortunio con franchigia 10% oppure Invalidità permanente da infortunio con franchigia 50%). La garanzia morte è operante se il decesso si è verificato entro 2 anni dall'infortunio stesso. Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP, sono esclusi gli infortuni derivanti da: • la guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'esclusione non si applica per gli Infortuni subiti dall'Assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che l'Assicurato stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'Infortunio. L'assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'Infortunio stesso; • l'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; • delitti dolosi dell'Assicurato e/o degli eredi legittimi o testamentari, nonché atti di autolesionismo e a suicidio; • operazioni chirurgiche non rese necessarie da infortunio; • stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e in tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche; • dirette o indirette trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono inoltre esclusi dall'assicurazione gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini.
Tutela legale	L'assicurazione è esclusa per: • i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • le controversie relative a fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; • la materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • le controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza; • le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; • le controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato.

Assistenza	Sono esclusi i danni derivanti da: • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate, dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie, pandemie; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro sci, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; • negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.		
Garanzia "Incendio e danni alla proprietà"	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con franchigia", l'assicurazione "Incendio e danni alla proprietà", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per Annualità assicurativa, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)	-	Massimale: v. polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 20% del massimale
	Ricorso terzi (Massimale unico)	-	Massimale: v. polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 20% del massimale
	Fenomeno elettrico	Franchigia 250,00 Euro	Limite di indennizzo: v. polizza
	Elettronica	Franchigia 250,00 Euro	Somma assicurata: v. polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata
	Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Euro	Limite di indennizzo: v. polizza
	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	Limite di indennizzo: v. polizza Per lastre di fibrocemento o materia plastica: 5.000,00 Euro per Sinistro e per Annualità assicurativa.
	Danni da acqua	Franchigia 150,00 Euro	Limite di indennizzo: v. polizza Danni provocati da fuoriuscita di sostanze diverse dall'acqua da impianti automatici di estinzione: 2.500,00 Euro
	Spese di ricerca riparazione e ripristino	Franchigia 150,00 Euro	Limite di indennizzo: v. polizza
	Danni indiretti	Franchigia 7 giorni lavorativi	Importo Diaria: 500,00 Euro 90 giorni per sinistro 60.000,00 Euro per Annualità assicurativa
	Spese di demolizione e sgombero	-	20% dell'Indennizzo liquidabile a termini di polizza Se l'indennizzo è inferiore a 2.500,00 Euro: 250,00 Euro
	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'Indennizzo liquidato per le partite "Fabbricato", "Rischio locativo" e "Contenuto" per sinistro con il massimo di 20.000,00 Euro per Annualità assicurativa

	<table><tr><th>Garanzia</th><th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th><th>Limiti di indennizzo</th></tr><tr><td>Merci e attrezzature presso terzi</td><td>-</td><td>10% della somma assicurata contenuto</td></tr><tr><td>Rottura contenitori</td><td>Franchigia 250,00 Euro</td><td>10.000,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa</td></tr><tr><td>Rottura Lastre</td><td>-</td><td>Somma assicurata: v. Polizza</td></tr><tr><td>Merci in refrigerazione</td><td>Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro</td><td>Per merci in refrigerazione poste nei locali: v. polizza Per merci poste in veicoli frigoriferi: 30% della somma assicurata</td></tr><tr><td>Gelo</td><td>Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro</td><td>5.000,00 Euro per Annualità assicurativa 2.500,00 Euro per sinistro</td></tr><tr><td>Sovraccarico di neve</td><td>Scoperto 10 % con il minimo di 500,00 Euro</td><td>Limite di indennizzo: v. polizza</td></tr><tr><td>Grandine su fragili</td><td>Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro</td><td>5.000,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa</td></tr><tr><td>Atti di terrorismo</td><td>Scoperto 10%</td><td>Limite di indennizzo: v. polizza</td></tr><tr><td>Allagamento</td><td>Scoperto: v. polizza</td><td>Limite di indennizzo: v. polizza</td></tr><tr><td>Terremoto</td><td>Franchigia: v. polizza</td><td>Limite di indennizzo: v. polizza</td></tr><tr><td>Inondazione e Alluvione</td><td>Scoperto: v. polizza</td><td>Limite di indennizzo: v. polizza</td></tr><tr><td>Merci e attrezzature trasportate</td><td>Scoperto 10 % con il minimo di 500,00 Euro</td><td>Somma assicurata: v. polizza</td></tr><tr><td>E-commerce: danni ai prodotti consegnati</td><td>Scoperto 10 % con il minimo di 100,00 Euro</td><td>2.500,00 Euro per sinistro e Annualità assicurativa</td></tr></table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Merci e attrezzature presso terzi	-	10% della somma assicurata contenuto	Rottura contenitori	Franchigia 250,00 Euro	10.000,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa	Rottura Lastre	-	Somma assicurata: v. Polizza	Merci in refrigerazione	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	Per merci in refrigerazione poste nei locali: v. polizza Per merci poste in veicoli frigoriferi: 30% della somma assicurata	Gelo	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	5.000,00 Euro per Annualità assicurativa 2.500,00 Euro per sinistro	Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di 500,00 Euro	Limite di indennizzo: v. polizza	Grandine su fragili	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	5.000,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa	Atti di terrorismo	Scoperto 10%	Limite di indennizzo: v. polizza	Allagamento	Scoperto: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza	Terremoto	Franchigia: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza	Inondazione e Alluvione	Scoperto: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza	Merci e attrezzature trasportate	Scoperto 10 % con il minimo di 500,00 Euro	Somma assicurata: v. polizza	E-commerce: danni ai prodotti consegnati	Scoperto 10 % con il minimo di 100,00 Euro	2.500,00 Euro per sinistro e Annualità assicurativa
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																																									
Merci e attrezzature presso terzi	-	10% della somma assicurata contenuto																																									
Rottura contenitori	Franchigia 250,00 Euro	10.000,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa																																									
Rottura Lastre	-	Somma assicurata: v. Polizza																																									
Merci in refrigerazione	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	Per merci in refrigerazione poste nei locali: v. polizza Per merci poste in veicoli frigoriferi: 30% della somma assicurata																																									
Gelo	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	5.000,00 Euro per Annualità assicurativa 2.500,00 Euro per sinistro																																									
Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di 500,00 Euro	Limite di indennizzo: v. polizza																																									
Grandine su fragili	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	5.000,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa																																									
Atti di terrorismo	Scoperto 10%	Limite di indennizzo: v. polizza																																									
Allagamento	Scoperto: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza																																									
Terremoto	Franchigia: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza																																									
Inondazione e Alluvione	Scoperto: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza																																									
Merci e attrezzature trasportate	Scoperto 10 % con il minimo di 500,00 Euro	Somma assicurata: v. polizza																																									
E-commerce: danni ai prodotti consegnati	Scoperto 10 % con il minimo di 100,00 Euro	2.500,00 Euro per sinistro e Annualità assicurativa																																									
Garanzia "Furto"	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la “Forma con franchigia”, l'assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per Annualità assicurativa, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: <table><tr><th>Garanzia</th><th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th><th>Limiti di indennizzo</th></tr><tr><td>Portavalori</td><td>Scoperto 10%</td><td>Somma assicurata: v. polizza</td></tr><tr><td>Merci e attrezzature trasportate</td><td>Scoperto 20%</td><td>Somma assicurata: v. polizza</td></tr><tr><td>Distributore automatico esterno</td><td>Scoperto 20%</td><td>Somma assicurata Distributore: v. polizza somma assicurata contenuto distributore: v. polizza Guasti causati dai ladri la distributore: 20% della somma assicurata distributore</td></tr><tr><td>Gusti causati dai ladri al fabbricato</td><td>-</td><td>Se non acquistata la relativa garanzia premium: 20% del contenuto Se acquistata la relativa garanzia premium: v.polizza</td></tr><tr><td>Merci e attrezzature presso terzi</td><td>-</td><td>10% della somma assicurata per il contenuto</td></tr><tr><td>Valori di pertinenza dell'attività riposti nei locali dell'abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio</td><td>-</td><td>10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500,00 Euro</td></tr><tr><td>Merci e attrezzature inerenti l'attività riposte nelle vetrinette esterne o all'aperto se nell'area antistante l'esercizio commerciale</td><td>Franchigia 250,00 Euro</td><td>10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500,00 Euro</td></tr></table>		Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Portavalori	Scoperto 10%	Somma assicurata: v. polizza	Merci e attrezzature trasportate	Scoperto 20%	Somma assicurata: v. polizza	Distributore automatico esterno	Scoperto 20%	Somma assicurata Distributore: v. polizza somma assicurata contenuto distributore: v. polizza Guasti causati dai ladri la distributore: 20% della somma assicurata distributore	Gusti causati dai ladri al fabbricato	-	Se non acquistata la relativa garanzia premium: 20% del contenuto Se acquistata la relativa garanzia premium: v.polizza	Merci e attrezzature presso terzi	-	10% della somma assicurata per il contenuto	Valori di pertinenza dell'attività riposti nei locali dell'abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500,00 Euro	Merci e attrezzature inerenti l'attività riposte nelle vetrinette esterne o all'aperto se nell'area antistante l'esercizio commerciale	Franchigia 250,00 Euro	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500,00 Euro																	
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																																									
Portavalori	Scoperto 10%	Somma assicurata: v. polizza																																									
Merci e attrezzature trasportate	Scoperto 20%	Somma assicurata: v. polizza																																									
Distributore automatico esterno	Scoperto 20%	Somma assicurata Distributore: v. polizza somma assicurata contenuto distributore: v. polizza Guasti causati dai ladri la distributore: 20% della somma assicurata distributore																																									
Gusti causati dai ladri al fabbricato	-	Se non acquistata la relativa garanzia premium: 20% del contenuto Se acquistata la relativa garanzia premium: v.polizza																																									
Merci e attrezzature presso terzi	-	10% della somma assicurata per il contenuto																																									
Valori di pertinenza dell'attività riposti nei locali dell'abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio	-	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500,00 Euro																																									
Merci e attrezzature inerenti l'attività riposte nelle vetrinette esterne o all'aperto se nell'area antistante l'esercizio commerciale	Franchigia 250,00 Euro	10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500,00 Euro																																									

	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Sostituzione serrature	-	500,00 Euro per sinistro
	Spese mediche da infortunio	-	1.000,00 Euro per sinistro
Garanzia "Responsabilità civile"	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato
	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per Annualità assicurativa, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Danni ai mezzi sotto carico e/o scarico	Franchigia 250,00 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (v. polizza)
	Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rottura accidentale di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato	Franchigia 250,00 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (v. polizza)
	Lavori presso terzi	Danni ai locali ove si eseguono i lavori: scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro Danni alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute: franchigia 250,00 Euro	100.000,00 Euro per Sinistro e Annualità assicurativa
	Attività di catering	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	100.000,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa
	Danni da inquinamento accidentale	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	100.000,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa
	Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% con il minimo di 1.000,00 Euro	50.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo
	Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	-	50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (v. polizza) con il massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro ed Annualità assicurativa
	Affidamento minori	Franchigia 250,00 Euro	50% del massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (v. Polizza) con il massimo di 1.000.000,00 euro per sinistro ed Annualità assicurativa
	Responsabilità civile verso i clienti per cose portate	Franchigia 250,00 Euro	1.000,00 Euro per singolo cliente danneggiato
	Danni ai capi in lavorazione	Franchigia 250,00 Euro	2.500,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa
	Parrucchieri e centri estetici	Franchigia 250,00 Euro	2.500,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa
	Toelettatura animali	Franchigia 250,00 Euro	2.500,00 Euro per sinistro e per Annualità assicurativa
	Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	Franchigia 2.500,00 Euro	Limite di risarcimento per prestatore di lavoro infortunato: v. polizza
	Responsabilità civile postuma	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	100.000,00 Euro

	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Danni da interruzione e sospensione di attività	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	150.000,00 Euro
	Responsabilità civile dell'albergatore verso i clienti per cose portate	Franchigia 150,00 Euro Valori e preziosi non consegnati: scoperto 20%	2.500,00 Euro
	Danni a veicoli a motore	Franchigia 150,00 Euro	100.000,00 Euro
Garanzia "Tutela legale"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Tutela legale", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per Annualità assicurativa, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Nella forma "Tutela Legale dell'attività – forma base" non sono assicurate: • opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a 500,00 Euro; • procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto in polizza, imbarcazioni o natanti e aerei; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • controversie di diritto civile; • controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale: • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; • se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. Nella forma "Tutela Legale dell'attività – forma plus" non sono assicurate: • controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a 200,00 Euro, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie; • opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a 500,00 Euro; • procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto in polizza, imbarcazioni o natanti e aerei; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • operazioni di compravendita di beni mobili registrati; • vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui, salvo che sia stata attivata la garanzia aggiuntiva "Vertenze relative a forniture o prestazioni rese a terzi"; • vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;		

	• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; • controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato; • controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, - nel caso di dolo dell'Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile, - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi. Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale: - se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; - se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso; - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; - se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
Garanzia "Assistenza"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Assistenza", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per Annualità assicurativa, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: • Invio di un idraulico: massimale di 200,00 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino; - sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili; - sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato; - tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari; - Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. • Invio di un elettricista: massimale di 200,00 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un fabbro: massimale di 200,00 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un sorvegliante: Zurich terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 12 ore. • Invio di un vetraio: massimale di 200,00 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un serrandista in caso di emergenza: massimale di 200,00 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un frigorista in caso di emergenza: massimale di 200,00 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Organizzazione trasloco: massimale 500,00 Euro per sinistro e per annualità. Prestazione garantita esclusivamente in caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, furto o tentato furto se l'esercizio risulta inagibile per non meno di 30 giorni dall'accadimento del sinistro e se l'assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data dello stesso. • Consulenza medica: prestazione fornita esclusivamente a seguito di infortunio o malattia.

	• Invio di un medico generico in caso di urgenza: prestazione fornita esclusivamente a seguito di infortunio o malattia, in Italia, qualora l'assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo. • Trasporto in ambulanza in Italia: Zurich terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). • Rientro anticipato per gravi danni all'esercizio in caso di viaggio: massimale 750,00 Euro per sinistro e per annualità. Ogni prestazione viene fornita con il limite di 3 volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
--	--



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	<u>Con riferimento alle garanzie "Incendio e danni alla proprietà" e "Furto"</u> Denuncia sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve 1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza; 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere: • descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del sinistro; • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili; • tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito; • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di polizza e Compagnia); • recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Per la garanzia "Incendio e danni alla proprietà" oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti: • verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute; • in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; • fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene sinistrato; • foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione; • foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del fabbricato riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità; • foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle merci; • contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto); • eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante; • indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni. Per la garanzia "Furto" oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti: • copia denuncia all'autorità giudiziaria; • inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato; • foto e/o fattura (e/o ricevuta dei beni dichiarati sottratti); • foto e/o fattura (e/o ricevuta dei beni rimpiazzati); • scritture contabili; • documento di riconoscimento valido del legale rappresentante; • eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante. Inoltre, per entrambe le garanzie, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del sinistro").
--	---

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'intermediario assicurativo.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività"

Denuncia sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/verbale autorità intervenute;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- visura camerale alla data dell'evento;
- Libro Unico del Lavoro.

In caso di Sinistro R.C.O., oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:

- denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalsa I.N.A.I.L.;
- documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).

Inoltre, su richiesta **motivata** della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del sinistro").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

Con riferimento alla garanzia "Salvareddito"

Denuncia sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

	Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti: • primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni; • certificato di guarigione clinica; • documentazione relativa alle spese mediche sostenute; • in caso di ricovero, la cartella clinica. Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del sinistro"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'intermediario assicurativo. <u>Con riferimento alla garanzia "Infortuni"</u> Denuncia sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve: 1. presentare per iscritto la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza; 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere: • descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso; • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti: • primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni; • certificato di guarigione clinica; • documentazione relativa alle spese mediche sostenute; • in caso di ricovero, la cartella clinica; • patente di guida, se l'infortunio è avvenuto alla guida di veicoli; • copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso; Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra: • certificato di morte; • certificato di famiglia, se necessario; • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi; • in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i Beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario; • certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario; • dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se necessario. Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del sinistro"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.
	Assistenza da parte di altre imprese Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione.
	Gestione da parte di altre imprese La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "Tutela Legale" si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B). La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "Assistenza" si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (sede in Verrone-BI, Strada Trossi, 66).

	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Una volta ricevuta la denuncia e la documentazione indicata nella presente sezione, Zurich avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul sinistro. Entro tale termine la Compagnia: • formulerà una proposta di Indennizzo per le garanzie <i>"Incendio e Danni alla proprietà"</i>, <i>"Furto"</i> <i>"Salvareddito"</i> e <i>"Infortuni"</i>, mentre confermerà l'operatività della polizza per il sinistro per le garanzie <i>"Responsabilità Civile per l'esercizio dell'attività"</i>; oppure • respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta. Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo. Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (esempio periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia. Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione: • Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa; • documento di riconoscimento valido e codice fiscale del Beneficiario del pagamento; • Intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico; • Nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato. Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato o il danneggiato ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.



Quando e come devo pagare?

Premio	Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Rimborso	In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	L'assicurazione resta automaticamente sospesa se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Zurich e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'assicurazione torna ad operare esclusivamente nei confronti della vecchia ubicazione.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
--	---

Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
--------------------	--



A chi è rivolto questo prodotto?

E' rivolto a persone fisiche o giuridiche che presentano il bisogno di protezione dei beni e/o del patrimonio e che in qualità di esercenti e/o Proprietari di un' attività commerciale intendano assicurarsi dai rischi connessi allo svolgimento di attività commerciali per la vendita di beni al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande o di attività artigianali/servizi assimilabili ai commercianti svolte in negozi.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,27%, calcolato sul premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a Zurich. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi, necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Arbitrato irrituale La soluzione delle controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalle condizioni di assicurazione, può essere affidata ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Il collegio medico ha sede nella città in cui si trova l'Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato; le parti, in alternativa, possono concordare di scegliere la città in cui hanno sede la direzione della Compagnia o l'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e provvede al pagamento del medico prescelto, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.
---	--

A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, IL CONTRENTE POTRÀ RICHIEDERE LE CREDENZIALI PER ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI RISERVATA PRESENTE SUL SITO DI ZURICH, PER POTER CONSULTARE LA PROPRIA POSIZIONE ASSICURATIVA. LE CREDENZIALI D'ACCESSO SARANNO RILASCIATE SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA DEL CONTRAENTE, PER GARANTIRE UNA CONSULTAZIONE SICURA. PER OTTENERLE, È POSSIBILE COLLEGARSI ALL'INDIRIZZO [HTTPS://AREACLIENTI.ZURICH.IT](https://areaclienti.zurich.it) E SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE. ALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO, IL CONTRAENTE AVRÀ A DISPOSIZIONE LE CREDENZIALI PER LA CONSULTAZIONE DELL'AREA RISERVATA.

Indice

Glossario	5 di 83
Glossario giuridico valido per la Tutela Legale	10 di 83
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie	
 Che impegni ed obblighi ho?	11 di 83
 Che impegni ed obblighi ha la Compagnia?	12 di 83
 Quali costi devo sostenere?	12 di 83
 Quando e come devo pagare?	13 di 83
 Quando comincia e quando finisce la copertura?	13 di 83
 Come posso disdire la Polizza?	13 di 83
Sezione 2 - Incendio e Danni alla proprietà	
 Che cosa è assicurato e come?	15 di 83
 Che cosa non è assicurato?	24 di 83
 Cosa fare in caso di Sinistro?	29 di 83
 Come è gestito il Sinistro?	30 di 83
Sezione 3 - Furto	
 Cosa è assicurato e come?	34 di 83
 Che cosa non è assicurato?	38 di 83
 Cosa fare in caso di Sinistro?	39 di 83
 Come è gestito il Sinistro?	40 di 83

Sezione 4 - Responsabilità civile



Cosa è assicurato e come?

43 di 83



Che cosa non è assicurato?

49 di 83



Cosa fare in caso di Sinistro?

52 di 83



Come è gestito il Sinistro?

53 di 83

Sezione 5 - Salvareddito



Cosa è assicurato e come?

54 di 83



Che cosa non è assicurato?

54 di 83



Cosa fare in caso di Sinistro?

55 di 83



Come è gestito il Sinistro?

56 di 83

Sezione 6 - Infortuni



Cosa è assicurato e come?

57 di 83



Che cosa non è assicurato?

58 di 83



Cosa fare in caso di Sinistro?

59 di 83



Come è gestito il Sinistro?

60 di 83

Sezione 7 - Tutela legale



Cosa è assicurato e come?

65 di 83



Che cosa non è assicurato?

69 di 83



Quando comincia la copertura e quando finisce?

71 di 83



Cosa fare in caso di Sinistro?

72 di 83



Come è gestito il Sinistro?

72 di 83

Sezione 8 - Assistenza



Cosa è assicurato e come?

74 di 83



Che cosa non è assicurato?

76 di 83



Cosa fare in caso di Sinistro?

77 di 83

Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro

78 di 83

Legenda



Sezione A - Che cosa è assicurato e come?

Identifica il perimetro geografico nel quale vale la copertura e descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Ricordati che le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza.



Sezione B - Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Sezione C - Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Sezione D - Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Che impegni ed obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al Contraente/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Che impegni ed obblighi ha la Compagnia?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano alla Compagnia all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quali costi devo sostenere?

Indica quali sono gli aspetti economici del contratto ovvero i costi che si sostengono a fronte della copertura assicurativa ma anche di eventuali modalità di pagamento e di aggiornamento del Premio in caso di contratti che hanno durata maggiore dell'anno.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza?

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



I Box di consultazione offrono spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della Polizza dovrai sempre fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

Alcune *Parole* sono scritte sempre in ***corsivo*** e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel **Glossario**.

Glossario

Addetti: i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti occupati nell'attività assicurata, nonché tutte le persone fisiche in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato* da lui impiegate per l'esercizio dell'attività, con contratto di lavoro:

- a tempo indeterminato,
- a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi,
- a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
- di apprendistato,

e sul cui numero è calcolato il *Premio di Polizza*.

Non rientrano comunque nella definizione di *Addetti*:

- gli appaltatori/subappaltatori e i loro *Prestatori di lavoro*,
- i liberi professionisti di cui si avvale l'*Assicurato*,
- i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro,
- gli stagisti e tirocinanti,
- i lavoratori a chiamata/intermittenti,
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher"),

nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*.

Addizioni: opere eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario e che siano dotate di autonoma individualità (ad esempio: una statua).

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.

Alluvione: v. *Inondazione e Alluvione*

Animali domestici: cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Annualità assicurativa: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; computer ed apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e di allarme. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: il contratto di *Assicurazione*.

Attacco informatico (Cyber): indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Centro commerciale: struttura di vendita nella quale più *Esercizi* commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Commercio ambulante: vendita di *Merci* al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande, effettuata su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità e che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività ed in regola con la normativa vigente.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto Incendio: V. "*Incendio* e Danni alla proprietà", sezione A "Che cosa è assicurato e come?".

Contenuto Furto: V. "*Furto*", sezione A "Che cosa è assicurato e come?".

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Costruzione Tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali *Incombustibili*, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del *Tetto* realizzato mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai *Solai*, alle strutture portanti del *Tetto*, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di Fabbricato la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.

Costruzione in Bioedilizia – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portati stratificate" (tipo MHM o XLAM): edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di *Costruzione Tradizionale*, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell'opera.
 - Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
- Edificio "a pareti portati stratificate" (tipo "Inchiodato" o "XLAM"):
 - Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
 - I *Solai* e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I *Solai* e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del *Tetto* è realizzata mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

Sono ammesse porzioni di fabbricato realizzate in "*Costruzione Tradizionale*".

Costruzione a "Chiosco": edificio indipendente, elevato a un solo piano fuori terra e di superficie coperta non superiore a 100 mq, solidamente fissato al suolo, costruito e coperto in metallo, *Vetro antisfondamento*, elementi prefabbricati realizzati con materiali *Incombustibili*. E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente alle coibentazioni. Sono altresì ammesse coperture in legno lamellare.

Danno liquidabile: il danno accertato e indennizzabile in base alle condizioni di *Polizza* senza tener conto di eventuali *Scoperti*, *Franchigie*.

Diaria: importo giornaliero prestabilito.

Dipendenze: locali quali cantine, soffitte, box e depositi non comunicanti con l'*Esercizio* commerciale ma ubicati nell'area di pertinenza del Fabbricato, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in *Polizza*.

Le cantine, soffitte, box e depositi direttamente comunicanti con l'*Esercizio* commerciale assicurato sono considerati *Esercizio* commerciale a tutti gli effetti.

Effetti personali: oggetti, *Valori*, indumenti e relativi accessori, il tutto di solo uso personale. Non sono considerati *Effetti personali*: biciclette, veicoli e *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.

Esercizio: negozio e relative *Dipendenze* per la vendita al dettaglio nel quale si svolge l'attività dichiarata in *Polizza*.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*;

b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato Incendio: V. "Incendio e Danni alla proprietà", sezione A "Che cosa è assicurato e come?".

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: l'importo prestabilito, che, in caso di *Sinistro*, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la *Compagnia* non riconosce l'Indennizzo o il *Risarcimento*. Nelle sezioni di garanzia "Incendio e Danni alla proprietà" e "Furto" la *Franchigia* si deduce dal *Danno liquidabile*. La *Franchigia* può essere espressa in giorni, cifra fissa o in percentuale.

Furto: impossessamento di *Cosa* mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto d'allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all'esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, *Tubazioni*, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del Fabbricato, o del suo Contenuto, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli *Incendi* nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le *Tubazioni* di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

Inabilità temporanea: incapacità parziale o totale di attendere alle ordinarie occupazioni.

I.N.A.I.L.: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli *Infortuni* sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendi* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* all'Assicurato in caso di *Sinistro*.

Inflammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "*Esplosivi*" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 – allegato V.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini;

l'*Inondazione* si caratterizza come esteso *Allagamento* provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per *Alluvione* si intende una fattispecie più specifica di *Inondazione* provocata da piogge eccezionali.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario assicurativo: persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli *Intermediari assicurativi* e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità permanente: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività, indipendentemente dalla professione svolta, avendo come riferimento la Tabella di valutazione medico-legale riportata nella sezione D "Come è gestito il *Sinistro*?" della garanzia *Infortuni*.

Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni - esistenti all'interno dell'*Esercizio* commerciale identificato in *Polizza* o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolte verso l'esterno, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).

Lucernario: apertura nel *Tetto* di un edificio dotata di un apposito *Serramento* con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.

Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da *Infortunio*.

Malattia mentale: ogni patologia mentale e del comportamento (come per esempio psicosi, nevrosi, sindrome depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia ecc.) ricomprese nell'articolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale delle *Malattie* e dei problemi sanitari correlati (ICD - 10 del OMS).

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Massimale: l'obbligazione massima della *Compagnia* per ogni *Sinistro* e per ogni Periodo assicurativo annuo; per le garanzie Tutela legale e Assistenza l'obbligazione massima della *Compagnia* per ogni *Sinistro*.

Merci: prodotti inerenti l'attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita (**esclusi i veicoli propri iscritti al P.R.A.** salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle *Merci* sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Partita: l'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali: Fabbricato, Contenuto.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione* e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'*Assicurato*, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, l'*Assicurato* si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza*.

Primo Rischio assoluto (Assicurazione a): forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione Parziale".

Rapina: sottrazione di *Cosa* mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Regola proporzionale: (prevista dall'art.1907 del codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'*Indennizzo* che spetta all'*Assicurato* non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Ricovero: la degenza, che comporti almeno un pernottamento, in strutture ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Ristrutturazione: l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessando la struttura portante del Fabbricato e/o complessivamente tutti gli *Impianti idrici*, di riscaldamento e igienici.

Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le Cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Scippo: *Furto* commesso strappando la *Cosa* di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *Danno liquidabile* e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del *Colpo d'ariete* non sono considerati *Scoppio* o *Implosione*.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura Organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi 66 – Verrone (BI) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia*, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico della *Compagnia* stessa, le prestazioni di cui alla garanzia Assistenza.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.

Ubicazione: luogo identificato in *Polizza* in cui si trovano i beni assicurati.

Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Valore a nuovo:

- per il Fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le *Merci*).

Valore allo stato d'uso: è il valore reale del bene, scorporato della quota del degrado dipendente dall'utilizzo nel tempo, sia per il Fabbricato che per il Contenuto.

Valore totale (Assicurazione a): forma di *Assicurazione* che comporta, in caso di danno, l'applicazione della *Regola proporzionale* a carico dell'*Assicurato*.

Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Glossario giuridico valido per la Tutela Legale

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contravvenzione: è una tipologia di *Reato* punita con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno da responsabilità extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: è una tipologia di *Reato* più grave della *Contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- *Delitto* colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- *Delitto* preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *Delitto* doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *Delitto*.

Il *Delitto* è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *Diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Fase stragiudiziale: è l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'*Arbitrato*, la conciliazione paritetica.

Reato: violazione della legge penale. I *Reati* si distinguono in *Contravvenzioni* e *Delitti* (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (*Sanzione amministrativa pecuniaria*) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una *Sanzione amministrativa* può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce *Diritto civile*).

DAS: l'impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica *Sinistri* S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/b – Telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023, alla quale la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei *Sinistri* per la garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,

Spese peritali: sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'*Intermediario assicurativo* a cui è assegnato il contratto.

Se l'Assicurato è un consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera a) del D. lgs. N. 206/2005 "Codice del consumo", è competente il foro di residenza o di domicilio eletto dell'Assicurato.

Che impegni ed obblighi ho?



1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*

- L'Assicurato e/o Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*. La violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che l'Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*, così come indicato nell'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, ovvero in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, la Compagnia ha il diritto di recedere dal contratto, così come indicato nell'art. 1893 del Codice civile ed in caso di *Sinistro* l'*Indennizzo* sarà ridotto in proporzione alla differenza tra il *Premio* pagato e quello che sarebbe stato dovuto se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.

Nei casi di cui sopra, la Compagnia può chiedere l'annullamento del Contratto o recedere dal Contratto entro tre mesi.

La Compagnia ha diritto di trattenere tutti i *Premi* già riscossi, quello relativo al *Periodo di Assicurazione* in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il *Premio* dovuto per il primo anno.

Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.

1.2. Aggravamento del *Rischio*

- L'Assicurato ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Assicuratore se nel corso del contratto si modifichi lo stato di Cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso e la modifica sia tale da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del *Rischio*). La violazione di questo obbligo, previsto dall'art. 1898 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

1.3. Assicurazione per conto altrui

- In caso di *Polizza* stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla *Polizza*, secondo quanto previsto dall'art. 1891 del Codice civile, spettano al Contraente. Fanno eccezione gli obblighi che, per loro natura, non possono essere assolti che dall'Assicurato, come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

1.4. Altre Assicurazioni

- Il Contraente deve avvisare per iscritto la Compagnia dell'esistenza di altre Assicurazioni che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art. 1910 del Codice civile.

In caso di *Sinistro*, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. Se il Contraente è una persona fisica e l'Assicurato è un soggetto diverso, l'obbligo è esteso anche all'Assicurato. Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l'*Indennizzo*. Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli Assicuratori l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali *Indennizzi*, escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

1.5. Titolarità dei diritti nascenti dalla *Polizza*

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Che impegni ed obblighi ha la Compagnia?



2.1.Modifiche del contratto

Le eventuali modificazioni del contratto devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto su apposito documento.

2.2.Diminuzione del *Rischio*

La *Compagnia* rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice civile in caso di diminuzione del *Rischio*. Si ha diminuzione del *Rischio* quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un *Sinistro* diminuisce, ad esempio quando l'Assicurato passa da una professione più rischiosa ad una meno rischiosa (solo a titolo esemplificativo da antennista a impiegato); in questo caso l'Assicurato ha il diritto di ottenere una riduzione del *Premio* successivo alla data in cui abbia comunicato alla *Compagnia* i cambiamenti che producono la diminuzione.

2.3.Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile (cioè rinuncia alla possibilità di agire per il recupero delle somme pagate all'Assicurato) nei confronti di:

- persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- clienti dell'Assicurato;
- organizzatori di eventi o fiere a cui l'Assicurato partecipa;
- società che abbiano la proprietà o la gestione del *Centro commerciale* presso il quale è ubicata l'attività assicurata;
- Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

La rinuncia è valida a condizione che non vi sia stato dolo da parte del responsabile del danno e che l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

2.4.Buona fede

Non comportano decadenza dal diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso le dichiarazioni inesatte o incomplete rese all'atto della stipulazione della *Polizza*, e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il *Rischio* da parte del *Contraente/Assicurato*.

Le inesattezze od omissioni non devono riguardare le caratteristiche essenziali e durevoli del *Rischio* e il *Contraente/Assicurato* deve aver agito senza dolo o colpa grave. In questo caso la *Compagnia* ha il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

2.5.Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

- del *Contraente* o dell'Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Quali costi devo sostenere?



3.1.Pagamento del *Premio*

- Il *Contraente* è tenuto a pagare il *Premio*.

Se la forma "Indicizzazione" è indicata in *Polizza*, in occasione di ogni scadenza annuale della *Polizza* le somme assicurate, il *Premio* e gli eventuali limiti di *Indennizzo* possono variare sulla base dell'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.

Il calcolo della variazione è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;

- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- l'aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla scadenza della rata annua.

L'indicizzazione non verrà applicata alle sezioni di garanzia "Tutela legale" e "Assistenza".

E' importante evidenziare che il calcolo di cui sopra può comportare non solo un aumento, ma anche una diminuzione del *Premio*, delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo*.

3.2.Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del *Contraente*.



Quando e come devo pagare?

4.1.Modalità di pagamento del *Premio*

Il *Premio* deve essere pagato alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* che gestisce la *Polizza* al momento della firma del contratto. Se la *Polizza* ha durata annuale, il *Contraente* può chiedere di pagare il *Premio* in due rate semestrali senza che questo comporti costi aggiuntivi.

Su richiesta del *Contraente*, il *Premio* può anche essere suddiviso e pagato in più di due rate.

Se la *Polizza* ha una durata di più anni, il *Premio* può essere pagato:

- anticipatamente, in un'unica soluzione;
- in più rate, alle scadenze indicate in *Polizza*.

Il *Premio* deve sempre essere pagato per tutta la durata della *Polizza*.

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e danaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

5.1.Decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza*.

Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalla ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il *Contraente* deve pagare il *Premio* alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

La *Polizza* può avere durata annuale o poliennale e finisce alla data indicata.

Le *Polizze* che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta.

La *Polizza* rimane in vigore indipendentemente da ogni obbligo di legge relativo alla sua stipula.



Come posso disdire la *Polizza*?

6.1.Disdetta e recesso

Per disdire la *Polizza*, è necessario inviare alla *Compagnia* a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata una comunicazione scritta.

La disdetta deve essere inviata, nelle modalità di cui sopra, **entro trenta giorni dalla data di scadenza della *Polizza***.

Se la *Polizza* si è già rinnovata a seguito della scadenza originaria, la disdetta deve essere inviata entro trenta giorni dalla data della scadenza annuale successiva.

La normativa vigente non prevede l'esercizio del diritto di recesso nei contratti di *Assicurazione* diversi da quelli sulla vita.

L'*Assicurato* e/o la *Compagnia* possono, però, recedere dal contratto dopo ogni *Sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo* con un preavviso di trenta giorni.

In questo caso, il diritto di recesso può essere esercitato per l'intera *Polizza* o solo per alcune delle garanzie previste.

In caso di *Polizza* di durata maggiore di quella annuale, il *Contraente*:

- può recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale se non ha goduto della riduzione del *Premio* prevista per le *Polizze* di durata superiore ad un anno;
- può recedere dal contratto se la durata della *Polizza* è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del *Premio*, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può recedere dal contratto prima della scadenza se la durata della *Polizza* sia pari o inferiore a cinque anni e se la *Compagnia* gli ha riconosciuto una riduzione del *Premio*.

Il diritto di recesso si esercita inviando una comunicazione scritta alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* che gestisce la *Polizza* mediante raccomandata o posta elettronica certificata.

La comunicazione deve essere inviata con preavviso di almeno sessanta giorni e il recesso avrà effetto alla scadenza dell'*Annualità assicurativa* in cui è stato esercitato il diritto.

In presenza di una clausola di vincolo, il *Contraente* non potrà esercitare il diritto di recesso in corso di contratto.

A seguito del recesso la *Compagnia* provvederà a rimborsare la parte di *Premio* imponibile pagata relativa al periodo di *Rischio* non corso. In caso di copertura poliennale la *Compagnia* conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni *Annualità assicurativa* ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'*Assicurato*.

Sezione 2

Incendio e Danni alla proprietà



Che cosa è assicurato e come?

1.1.Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

E' assicurato l'*Indennizzo* dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, secondo le seguenti modalità:

- nei limiti delle somme indicate in *Polizza*, con la precisazione che **nel periodo compreso tra il 1° Dicembre ed il 31 Dicembre di ciascuna Annualità assicurativa** la somma assicurata per il Contenuto è temporaneamente aumentata del 30%;
- per ciascuna *Ubicazione* identificata in *Polizza*;
- che siano conseguenza degli eventi assicurati indicati nel contratto.

Tutte le garanzie sono operanti con l'applicazione delle *Franchigie* e *Scoperti* ed entro le somme assicurate, i limiti di *Indennizzo* e i *Massimali* previsti in *Polizza*.

L'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*, salvo ove diversamente indicato.

Con i termini Fabbricato e Contenuto si intende quanto di seguito specificato:

1.2.Fabbricato:

L'edificio o la porzione di edificio identificato in *Polizza* destinato allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*, comprese opere di fondazione o interrate e le parti che costituiscono una proprietà comune.

Sono inoltre comprese:

- tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e/o nelle aree recintate esterne di sua pertinenza, compresi *Serramenti*, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, tettoie, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, ed anche gli impianti di prevenzione, allarme e di videosorveglianza, **nonché Impianti fotovoltaici e Impianti solari termici di valore massimo pari a 50.000,00 Euro**;
- i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pannellature in cartongesso o altri materiali comunemente utilizzati in edilizia;
- le *Dipendenze*;
- le *Lastre* stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico;
- gli alberi di esclusiva competenza del Fabbricato, **per un valore massimo pari a 10.000,00 Euro**;

nonché l'abitazione del titolare o socio dell'attività assicurata, qualora posta nello stesso edificio **e qualora l'edificio sia occupato interamente dall'Assicurato e la Somma assicurata a Valore totale sia riferita all'intero edificio.**

Non si considerano Fabbricato:

- l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento;
- gli impianti eolici;
- tutto quanto previsto alla voce "Contenuto" (punto 1.3 della presente garanzia "Incendio e Danni alla proprietà").

1.3.Contenuto:

Merci, macchinari, *Apparecchiature elettroniche*, attrezzature ed arredamento in genere, distributori automatici, e tutto quanto inerente l'attività dichiarata anche se all'aperto, purché nell'area di pertinenza dell'*Esercizio* commerciale, anche se di proprietà di terzi.

Sono anche compresi:

- *Addizioni* e migliorie apportate dal locatario, anche se rientranti alla voce "Fabbricato" (punto 1.2 della presente garanzia "*Incendio e Danni alla proprietà*"), **con esclusione dei muri di contenimento**;
- denaro, titoli di credito e carte valori **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, nonché buoni pasto sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, il tutto con il massimo di 2.500,00 Euro**;
- *Effetti personali* dell'Assicurato e dei suoi *Prestatori di lavoro*;
- Quadri ed oggetti d'arte **di valore singolo non superiore a 5.000,00 Euro**;
- *Merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata **sino al 20% della somma assicurata per il Contenuto**;

nonché il contenuto della casa del titolare dell'attività, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi e/o dipendenti dell'attività assicurata, **purché facenti parte del Fabbricato**.

1.4.Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato rispetti la caratteristica costruttiva indicata in *Polizza* e la cui descrizione è riportata nel Glossario.

1.5.Esplodenti e Infiammabili

Le garanzie sono operanti a condizione che all'interno di ciascuna *Ubicazione* assicurata non siano depositati:

- *Infiammabili* in quantitativo superiore a Kg. 500;
- *Esplodenti*, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di Legge non prevedono obbligo di licenza.

1.6.Garanzia Base

Sono assicurati i danni dovuti a:

- *Incendio*;
- fulmine;
- *Scoppio, Esplosione ed Implosione*;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate;
- *Onda sonora*;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti al servizio del Fabbricato, oppure sviluppatosi da eventi garantiti dalla presente garanzia "*Incendio e Danni alla proprietà*" che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate;
- attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati;
- acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine;
- *Rigurgito* della rete fognaria di esclusiva pertinenza dell'*Esercizio* commerciale assicurato.

1.7.Altre garanzie sempre operanti

1.7.1.Fenomeno elettrico

La *Compagnia* indennizza i danni da *Fenomeno elettrico* a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, **entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza**.

1.7.2.Elettronica

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti arrecati **esclusivamente alle Apparecchiature elettroniche relative all'attività dichiarata in Polizza**, verificatisi per effetto di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;

- sabotaggio dei *Prestatori di lavoro*;
- traboccamento, *Rigurgito* o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- *Inondazione, Alluvione, Allagamento*, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Supporti di dati – maggiori costi

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la *Compagnia* corrisponde, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata**, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, **da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del *Sinistro***, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. **Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.**

Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i costi necessari per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, **entro il Limite di Indennizzo per *Sinistro* e anno assicurativo e con l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.**

Relativamente ai costi di ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati la garanzia è prestata entro il Limite di *Indennizzo per *Sinistro* e anno assicurativo di 2.500,00 Euro e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.*

1.7.3.Eventi sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da *Incendio, Esplosione e Scoppio*.

Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in conseguenza di tali eventi.

La garanzia è prestata entro il Limite di *Indennizzo* percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi a ogni singola *Partita*, senza compensazione tra le stesse e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

1.7.4.Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.

Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al Contenuto, la *Compagnia* indennizza anche i danni diretti causati al Contenuto assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, **a condizione che gli stessi siano penetrati nel Fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza del fenomeno atmosferico.**

La garanzia opera a condizione che la violenza degli eventi sia riscontrabile su una pluralità di Cose simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia comunque obiettivamente riscontrabile.

Per le *Lastre* di fibrocemento o materia plastica, la garanzia opera fino alla concorrenza del Limite di *Indennizzo per *Sinistro* e per anno assicurativo di 5.000,00 Euro.*

Sono inoltre compresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato, **fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo per *Sinistro* e anno assicurativo di 5.000,00 Euro.**

La garanzia è prestata entro il Limite di *Indennizzo* percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le *Partite* assicurate, con applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.

1.7.5.Danni da acqua

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate a seguito di:

- fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o *Occlusione degli Impianti idrici*;
- rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.

La garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi a ogni singola *Partita* senza compensazione tra le stesse.**

Relativamente alla rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione, **il limite di indennizzo è ridotto a 2.500,00 Euro qualora i danni sono provocati da sostanze differenti dall'acqua.**

La garanzia è prestata con applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

1.7.6. Spese di ricerca, riparazione e ripristino

In caso di rottura, guasto od *Occlusione* accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, la *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, compresa la sostituzione della *Tubazione* danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

La garanzia è prestata **entro il Limite di Indennizzo per Sinistro e anno assicurativo e con l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.**

1.7.7. Danni indiretti

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera e) della sezione B "Che cosa non è assicurato?", la *Compagnia* riconosce all'Assicurato un importo forfettario di 500,00 Euro per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell'attività, causata da un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della garanzia "*Incendio e Danni alla proprietà*". **L'interruzione forzata dell'attività deve avere una durata superiore a 7 giorni lavorativi.**

L'Indennizzo è riconosciuto per un massimo di 90 giorni per Sinistro; se la forzata inattività è parziale l'importo forfettario giornaliero è ridotto della metà. Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indennizzare per ogni Annualità assicurativa è di 60.000,00 Euro.

Non si considerano periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali l'Esercizio commerciale assicurato sarebbe stato comunque chiuso.

La Compagnia non riconosce alcun importo forfettario qualora il Sinistro sia causato da *Terremoto, Inondazione e Alluvione*.

1.7.8. Spese di demolizione e sgombero

La *Compagnia* rimborsa le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del *Sinistro*, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo liquidabile ai termini di *Polizza* ed opera solo in caso di *Sinistro* indennizzabile in base alla presente garanzia "*Incendio e Danni alla proprietà*". Qualora l'Indennizzo sia inferiore a 2.500,00 Euro, il rimborso delle spese documentate viene riconosciuto sino alla concorrenza di 250,00 Euro.

1.7.9. Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera e) della sezione B "Che cosa non è assicurato?", la *Compagnia* rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per:

- onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, **esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo "Procedura per la valutazione del danno" di cui alla sezione D "Come è gestito il Sinistro?"**;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali;
- mancato godimento dei locali.

Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l'Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. **Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro.**

Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del *Sinistro*, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.**

La presente garanzia è prestata a condizione che il *Sinistro* sia indennizzabile ai termini della presente garanzia “*Incendio e Danni alla proprietà*”, sino al 10% dell’*Indennizzo* liquidato per “*Fabbricato*”, “*Rischio locativo*” e “*Contenuto*”, con il massimo di 20.000,00 Euro per *Annualità assicurativa*.

1.7.10. *Merci* e attrezzature presso terzi

La *Compagnia* indennizza i danni alle *Merci* e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in custodia o riparazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l’abitazione del titolare o dei soci dell’attività assicurata, **conseguenti agli eventi garantiti dalla presente garanzia “Incendio e danni alla proprietà” e a condizione che il Fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra “Costruzione Tradizionale”, “Costruzione in Bioedilizia” e “Costruzione a Chiosco”, la cui descrizione è riportata nel Glossario.**

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il *Contenuto*, indicata nella *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata.

1.7.11. Rottura contenitori

La *Compagnia* indennizza i danni da perdita dei liquidi, inerenti l’attività assicurata, che siano contenuti in **contenitori di capacità pari o superiore a 200 litri**. La dispersione dei liquidi deve essere conseguente a rottura o guasto accidentale dei contenitori, comprese valvole o rubinetti. Sono anche compresi i danni provocati alle Cose assicurate dai liquidi dispersi.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di 10.000,00 Euro per *Sinistro* e per anno assicurativo, con una *Franchigia* di 250,00 Euro per *Sinistro*.

1.7.12. Anticipo *Indennizzi*

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* anticipa all’Assicurato un importo pari al **50% dell’ammontare del presunto *Indennizzo* a condizione che:**

- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta;
- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli beni danneggiati o distrutti dal *Sinistro*;
- il presumibile *Indennizzo* sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000,00 Euro;
- non esistano contestazioni sull’indennizzabilità del danno.

L’acconto non può comunque essere superiore a 500.000,00 Euro.

1.7.13. Trasloco

Qualora il *Contraente/Assicurato*, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all’*Intermediario assicurativo* la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quella indicata in *Polizza*, l’Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo* previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà a operare esclusivamente per le *Ubicazioni* indicate in *Polizza*.

1.8. Opzione con riduzione del *Premio*

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata.

1.8.1. Forma con *Franchigia*

Le garanzie “*Incendio e Danni alla proprietà*” sono prestate con l’applicazione di una *Franchigia* pari all’importo indicato in *Polizza*. Nel caso in cui il cliente acquisti la presente opzione, le garanzie saranno operative con la *Franchigia* definita in questa opzione fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una *Franchigia* di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione;
- le eventuali garanzie che prevedono uno specifico *Scoperto*, indicato sulla *Polizza*;
- le garanzie “*Rischio Locativo*”, “*Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)*” e “*Ricorso Terzi (Massimale unico)*”.

1.9.Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

1.9.1.Rischio locativo

La *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da *Incendio* o altro evento garantito dalla presente sezione di garanzia "*Incendio e danni alla proprietà*".

La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588 "Perdita e deterioramento della Cosa locata", 1589 "Incendio di Cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile, entro la somma e nella forma di Assicurazione indicati in Polizza.

La garanzia è prestata per il *Valore allo stato d'uso*.

1.9.2.Ricorso terzi (Massimale per Ubicazione)

La *Compagnia* risponde delle somme che l'Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari **derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia base" e delle garanzie "Fenomeno elettrico" e "Danni da acqua" della presente sezione di garanzia "Incendio e danni alla proprietà".**

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia è operativa fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa indicata in Polizza, per ogni Ubicazione assicurata.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia "Ricorso Terzi" ed entro il sottolimito del 30% del Massimale assicurato per la presente garanzia.

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.

Le spese giudiziali sono a carico della *Compagnia* entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario assicurativo delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La *Compagnia* ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

1.9.3.Rottura Lastre

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a rottura di *Lastre*, anche qualora non assicurati Fabbricato o Contenuto, causata da eventi accidentali diversi da quelli assicurati dalla presente garanzia "*Incendio e danni alla proprietà*".

La *Compagnia* rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, **a condizione che non vi sia dolo e che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto* per la somma assicurata indicata in Polizza.

1.9.4.Merci in refrigerazione

La *Compagnia* indennizza i danni subiti dalle *Merci* in refrigerazione poste:

- a) nei locali assicurati,

b) in veicoli frigoriferi, durante le attività di commercio ambulante autorizzato svolto nel Territorio Italiano,

a causa di mancata od anormale erogazione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti a:

- eventi previsti dalla presente sezione “*Incendio e Danni alla proprietà*”;
- l'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'*Esercizio* commerciale e delle relative pertinenze assicurate;
- black out conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'*Esercizio* commerciale e delle relative *Dipendenze* assicurate..

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera d) della sezione B “Che cosa non è assicurato?” e opera:

- con l'applicazione della *Franchigia e/o Scoperto* indicati in *Polizza*;
- entro il Limite di *Indennizzo* indicato in *Polizza*, relativamente ai danni subiti dalle *Merci* in refrigerazione poste nei locali assicurati;
- entro il 30% del Limite di *Indennizzo* indicato in *Polizza*, relativamente ai danni subiti dalle *Merci* in refrigerazione poste in veicoli frigoriferi.

1.9.5.Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli *Impianti Idrici* per effetto di gelo, la *Compagnia* indennizza:

- i danni materiali e diretti subiti dalle *Cose* assicurate;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, **alle condizioni previste dalla garanzia “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” ed entro i relativi limiti indicati in *Polizza* per tale garanzia.**

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera c) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di *Indennizzo* per *Sinistro* e *Annualità assicurativa* e con l'applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.**

1.9.6.Sovraccarico di neve

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati alle *Cose* assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul *Tetto*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera c) della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di *Indennizzo* e con applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.**

1.9.7.Grandine su fragili

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

- 1) *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere;
- 2) *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.6 della sezione B “Che cosa non è assicurato?”, nella forma a *Primo Rischio assoluto*, **con il limite di *Indennizzo* e con l'applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.**

1.9.8.Atti di terrorismo

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *Cose* assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di *Atti di terrorismo*.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1 lettera a) della sezione B “Cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di *Indennizzo* percentuale da applicarsi a ogni singola *Partita*, senza compensazione tra le stesse, e con applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.**

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'*Assicurato* la quota del *Premio* della presente garanzia indicato in *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di

recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l'Esercizio commerciale indicato in Polizza.

1.9.9.Allagamento

La *Compagnia* indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da *Allagamento* verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di:

- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da *Impianti idrici*, igienici e tecnici.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera b) della sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il Limite di Indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* imponibile della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l'Esercizio commerciale indicato in Polizza.

1.9.10.Terremoto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate **esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale** per effetto di *Terremoto*.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo *Sinistro*", purché avvenuti nel *Periodo di Assicurazione*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera b) della sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il Limite di Indennizzo percentuale, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, con applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l'Esercizio commerciale indicato in Polizza.

1.9.11.Inondazione e Alluvione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate **esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale** da *Inondazione e Alluvione*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo 2.1, lettera b) della sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il Limite di Indennizzo percentuale indicato in Polizza, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci Fabbricato e Contenuto se assicurate, e con applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al Periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il recesso della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al Periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della garanzia "Trasloco", la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per l'Esercizio commerciale indicato in Polizza.

1.10. Garanzie Premium Comuni

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza e sono comuni a ogni Ubicazione assicurata.

1.10.1. Ricorso terzi (Massimale unico)

La *Compagnia* risponde delle somme che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari **derivanti da Sinistro indennizzabile a termini della "Garanzia base" e delle garanzie "Fenomeno elettrico" e "Danni da acqua" della presente garanzia "Incendio e danni alla proprietà".**

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'*Assicurato* siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia è operativa fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa indicata in Polizza, per tutte le Ubicazioni assicurate.

La garanzia è estesa ai danni derivanti:

- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia "Ricorso Terzi" ed entro il sottolimito del 30% del Massimale assicurato per la presente garanzia.

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza.

Le spese giudiziali sono a carico della *Compagnia* entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario assicurativo delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La *Compagnia* ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

1.10.2. Merci e attrezzature trasportate

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle *Merci* e dalle attrezzature, inerenti l'attività assicurata, durante:

- il trasporto, purché effettuato con veicolo di proprietà dell'*Assicurato*, o di un titolare, socio o familiare coadiuvante dell'*Esercizio commerciale*, o a disposizione dell'*Assicurato* con regolare contratto di noleggio;
- le attività di *Commercio ambulante* autorizzato svolto nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;

causati da:

- Incendio;
- Fulmine;

- **Esplosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi;**
- ribaltamento del veicolo o uscita del veicolo stesso dalla sede stradale, **tali da non consentire il rientro con i propri mezzi;**
- collisione con veicoli di terzi identificati, urto contro animali o corpi fissi, **purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso.**

La presente garanzia opera a *Primo Rischio assoluto* sino alla concorrenza del Limite di *Indennizzo* e con lo *Scoperto* indicati in *Polizza*.

1.10.3.E-commerce: danni ai prodotti consegnati

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *Merci* vendute on-line, tramite il sito Internet dell'*Esercizio* commerciale assicurato, o altri meccanismi di vendita a distanza, **purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente.**

La garanzia è operante a condizione che:

- **l'Assicurato possa documentare l'avvenuta consegna al vettore;**
- **la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all'Unione Europea ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;**
- **il cliente abbia effettuato all'Assicurato le richieste di recedere dall'acquisto e di rimborso di quanto pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme previsti per legge, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle Cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;**
- **l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al cliente di quanto gli spetta, ovvero abbia provveduto alla sostituzione delle Cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;**
- **le Merci trasportate siano contenute in confezioni ed imballaggi adeguati alla loro natura.**

Se il danneggiamento delle *Merci* sia avvenuto a seguito di eventi dolosi la garanzia è operante **a condizione che sia stata fatta denuncia alle autorità competenti.**

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, **per la somma assicurata e con l'applicazione dello Scoperto** indicati in *Polizza*.

Nel caso in cui risulti operante altra *Assicurazione*, la presente garanzia è operante a secondo *Rischio*, ovvero per la parte eccedente i *Massimali* dell'altra *Assicurazione*.

Che cosa non è assicurato?



2.1.Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente, nonché di terzi, fatto salvo quanto previsto alla garanzia 1.7.3 "Eventi sociopolitici";**
- conseguenti a Inondazioni e Alluvioni, Allagamenti, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;**
- causati da gelo, Colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;**
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- indiretti e che non riguardino la materialità delle Cose assicurate, fatto salvo quanto previsto alla garanzia 1.7.9 "Indennità aggiuntiva";**
- conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione;**
- derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato, salvo quanto previsto nella sezione A "Che cosa è assicurato e come?" al capitolo 1.5. "Esplosivi e Infiammabili", o la cui detenzione non è consentita per legge;**
- conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina o Scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio;**

- j) limitatamente al capitolo 1.3 “Contenuto” sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita *Assicurazione*;
- k) derivanti da perdita, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.

Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa *Polizza* o qualsiasi sua approvazione, questa *Polizza* copre il danno materiale ai beni assicurati ai sensi della presente *Polizza* causati da qualsiasi conseguente *Incendio o Esplosione* che derivi direttamente da un incidente informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un *Attacco informatico*, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi *Attacco informatico (Cyber)* Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa *Polizza* o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall'assicurato subissero un danno materiale assicurato dalla presente *Polizza*, questa *Polizza* coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso supporto digitale di memorizzazione più i costi di copia dei dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto digitale di memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente *Polizza* esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, per l'assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.

Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella *Polizza* o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su danni cyber, dati o supporti digitali di memorizzazione, sostituisce quella formulazione.

2.2.Garanzia base

Sono inoltre esclusi:

- in caso di fulmine, i danni ad apparecchi elettrici ed *Apparecchiature elettroniche*;
- in caso di *Scoppio, Esplosione* ed *Implosione*, i danni derivanti da ordigni esplosivi;
- in caso di caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, i danni derivanti da ordigni esplosivi.

2.3.Fenomeno elettrico

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle *Apparecchiature elettroniche*;
- alle *Merci*;
- a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da usura, corrosione, logorio;
- riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del Fabbricato;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della *Polizza*.

2.4.Elettronica

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati con dolo del *Contraente* o dell'Assicurato;
- alle *Merci*;
- da eventi previsti dalle garanzie “*Incendio e danni alla proprietà*” e “*Furto*”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;

- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

2.5.Eventi sociopolitici

Sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da *Atti di terrorismo* e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- di imbrattamento e deturpamento;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto o Rapina*, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò;
- subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

2.6.Eventi atmosferici

Sono inoltre esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o *Lucernari* lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, *Rigurgito* o traboccamento dei sistemi di scarico;
- a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti;
- ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
- a Cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- a *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere per effetto della grandine;
- provocati dall'acqua alle *Merci* poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo.

2.7.Danni da acqua

Sono inoltre esclusi:

- i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione *Incendi*;
- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.

2.8.Spese di ricerca, riparazione e ripristino

Sono inoltre escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- le *Tubazioni* interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.

2.9.Danni indiretti

La garanzia non è operativa se il *Sinistro* è causato da *Terremoto*, *Inondazione* e *Alluvione*.

2.10.Spese di demolizione e sgombero

Sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.

2.11. Indennità aggiuntiva

Sono inoltre escluse le spese complessivamente sostenute e documentate per i professionisti incaricati ai sensi di quanto previsto dal capitolo 4.1 "Procedura per la valutazione del danno".

2.12. Rottura contenitori

Sono inoltre esclusi:

- i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni derivanti da difetto di manutenzione dei contenitori o da uso improprio degli stessi;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura o del guasto e per la sua riparazione.

2.13. Ulteriori esclusioni valide per le garanzie premium

2.13.1. Ricorso terzi (*Massimale per Ubicazione*)

Sono inoltre esclusi i danni:

- a **Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo**, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle operazioni citate, **e le Cose sugli stessi mezzi trasportate**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.13.2. Rottura Lastre

Sono inoltre esclusi:

- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- i danni a *Lucernari* in genere, salvo quelli in *Vetro antisfondamento*;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle *Lastre* stesse;
- i danni da *Furto* o tentato *Furto*.

2.13.3. Merci in refrigerazione

Sono inoltre esclusi i danni:

- dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione;
- derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore; tale limitazione non è applicata per le *Merci* poste in veicoli o mezzi frigoriferi;
- alle *Merci* poste su mezzi sprovvisti di apparato frigorifero idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle *Merci* assicurate.

2.13.4. Gelo

Sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dagli *Impianti idrici* interrati o installati all'esterno del Fabbricato;
- derivanti da rottura degli *Impianti idrici* posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.

2.13.5. Sovraccarico di neve

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o della più recente *Ristrutturazione* delle strutture portanti del *Tetto* e del *Contenuto*, a meno che l'Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità;
- ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di *Ristrutturazione* ed al loro *Contenuto*; l'esclusione non si applica qualora la *Ristrutturazione* riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del *Tetto* o dei *Solai*;
- a *Lucernari*, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e *Serramenti* in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all'impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale;
- da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del *Tetto*.

2.13.6. *Atti di terrorismo*

Sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:

- direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un *Atto di terrorismo*;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

2.13.7. *Allagamento*

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, sebbene conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia,
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

2.13.8. *Terremoto*

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *Terremoto*;
- causati da eruzione vulcanica, da *Inondazione/Alluvione*, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle Cose assicurate;
- da *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

2.13.9. *Inondazione e Alluvione*

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Allagamento*, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle Cose assicurate;
- derivanti da *Terremoto*;
- derivanti da *Atti di terrorismo*;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

2.13.10. *Ricorso terzi (Massimale unico)*

Sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, **nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate**;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.13.11. *Merci* e attrezzature trasportate

Sono inoltre esclusi i danni:

- al veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto;
- a *Merci* e attrezzature trasportate su veicoli non idonei;
- alle *Merci* deperibili a seguito di mancata o errata erogazione della temperatura;
- a *Merci* usate e/o già danneggiate prima che venisse effettuato il trasporto;
- dovuti a difetto d'imballaggio o inadeguata preparazione delle *Merci* e attrezzature al trasporto;
- derivanti esclusivamente da urto contro marciapiedi, isole spartitraffico o salvagenti stradali;
- dovuti ad infedeltà dei *Prestatori di lavoro*.

2.13.12. E-commerce: danni ai prodotti consegnati

Sono inoltre esclusi i danni:

- causati con colpa grave dell'*Assicurato*;
- indiretti di qualsiasi genere.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1. Come procedere in caso di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene sinistrato;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del fabbricato riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
- contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "4.2. Tempi di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.

3.2. Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento

del *Sinistro*, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.



Come è gestito il Sinistro?

4.1.Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b) su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. In caso di disaccordo o su richiesta di uno di essi, i due Periti devono nominarne un terzo. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.2.Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata alla sezione C "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;
- oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (esempio, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.3.Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.**

4.4.Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nella sezione C "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento

del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al capitolo 4.5 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” della presente sezione D;

d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata come indicato alla lettera b) capitolo 4.1 “Procedura per la valutazione del danno” della presente sezione D, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

4.5.Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricato

Si stima:

- a) **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- a) **il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”.

4) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al “momento del *Sinistro*” (art. 1907 del Codice Civile “Assicurazione parziale”), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del *Sinistro*” e la differenza “Valore a nuovo” meno “valore al momento del *Sinistro*”;**
- uguale o inferiore al “valore al momento del *Sinistro*”, **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
- in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.**

5) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

4.5.1. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i Valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse, **la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".**

A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all'applicazione della *Regola proporzionale* per quelle Partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro.

Se tale valore risulta superato, la *Regola proporzionale* viene applicata per la sola eccedenza.

4.5.2. Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Somma assicurata: 100.000,00 Euro

Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza): 110.000,00 Euro

Danno: 50.000,00 Euro (40.000,00 Euro allo stato d'uso e 10.000,00 Euro per supplemento di indennità per Valore a nuovo)

Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo

Senza applicazione della tolleranza:

$$50.000,00 \text{ Euro} \times \frac{100.000,00 \text{ Euro}}{110.000,00 \text{ Euro}} = 45.454,00 \text{ Euro}$$

Con applicazione della tolleranza del 10%:

$$50.000,00 \text{ Euro} \times \frac{100.000,00 \text{ Euro} + (100.000,00 \text{ Euro} \times 10\%)}{110.000,00 \text{ Euro}} = 50.000,00 \text{ Euro}$$

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso 88.000,00 Euro e valore di preesistenza a nuovo 110.000,00 Euro.

Danno allo stato d'uso 40.000,00 Euro (viene applicato il medesimo coefficiente di degrado applicato per la preesistenza); il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo è pari a 10.000,00 Euro.

Poiché la somma assicurata al momento del Sinistro (100.000,00 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso, il danno allo stato d'uso (40.000,00 Euro) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di Indennizzo per Valore a nuovo (10.000,00 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in Polizza, nei seguenti termini:

$$10.000,00 \text{ Euro} \times \frac{(100.000,00 \text{ Euro} - 88.000,00 \text{ Euro})}{(110.000,00 \text{ Euro} - 88.000,00 \text{ Euro})} = 5.455,00 \text{ Euro}$$

Il supplemento non viene riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il Valore a nuovo.

4.6. Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita

Se a seguito di Sinistro risultano danneggiate Merci vendute in attesa di consegna, non assicurate dall'acquirente, e non risulti possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, l'Indennizzo è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. Lo stesso criterio viene seguito nella valutazione della preesistenza agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al capitolo 4.5.1. "Assicurazione parziale - Tolleranza" della presente sezione D.

L'avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

4.7. Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti dell'Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.8. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4.9. Limite massimo di *Indennizzo*

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.9.1. Esempi di applicazione di *Franchigia* e *Scoperto*

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.500,00 Euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro
Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 100.000,00 Euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo* e

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto: 20% 2.000,00 Euro
Minimo: 2.500,00 Euro
Indennizzo: 7.500,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto: 20% 2.000,00 Euro
Minimo: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.000,00 Euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto: 20% 24.000,00 Euro
Minimo: 25.000,00 Euro
Indennizzo: 95.000,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto: 20% 24.000,00 Euro
Minimo: 15.000,00 Euro
Indennizzo: 96.000,00 Euro



Sezione 3

Furto



Che cosa è assicurato e come?

1.1. Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti per la sottrazione o il tentativo di sottrazione del Contenuto posto nei locali delle Ubicazioni indicate in Polizza in conseguenza degli "Eventi assicurati", descritti al capitolo 1.2.

Con il termine "**Contenuto**" si intende quanto di seguito specificato:

- *Merci*, macchinari, apparecchiature elettriche o elettroniche, attrezzature, arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi, e quant'altro inerente all'attività;
- impianti di prevenzione, di allarme, di videosorveglianza, contenitori di sicurezza **ma non il loro contenuto**;
- *Effetti personali* dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei *Prestatori di lavoro*, **esclusi oggetti preziosi e Valori**;
- *Valori*, **sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Contenuto stesso con il massimo di 2.500,00 Euro, elevabili a 5.000,00 Euro se custoditi in contenitori di sicurezza**;
- *Merci* e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata, **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto stesso**;
- quadri ed oggetti d'arte **con un limite d'Indennizzo di 5.000,00 Euro per singolo pezzo**.

L'Assicurazione è prestata nella Forma di Assicurazione a Primo Rischio assoluto ed **entro i limiti della somma assicurata indicata in Polizza. La somma assicurata è da intendersi unica per tutte le Ubicazioni per le quali è stata acquistata la presente garanzia Furto.** L'Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.

Nel periodo compreso tra il 1° Dicembre ed il 31 Dicembre di ciascuna Annualità assicurativa, la somma assicurata per il Contenuto è da intendersi temporaneamente aumentata del 30%.

1.2. Eventi assicurati

a) *Furto commesso*:

- con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui al capitolo 1.3 della presente sezione A**;
- praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, **purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura**;
- da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva con mezzi di chiusura operanti e in assenza dell'Assicurato o dei suoi *Prestatori di lavoro*;
- mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrine, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di *Prestatori di lavoro* nell'Esercizio commerciale assicurato;

- dai *Prestatori di lavoro* fuori dall'orario di lavoro, a **condizione che:**
 - l'autore del *Furto* non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il *Furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il *Prestatore di lavoro* adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- b) *Rapina* avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- c) *Furto*, *Rapina* e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili; l'*Assicurazione* indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto**;
- d) *Furto*, *Rapina* di *Merci* e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**;
- e) *Furto* e *Rapina* di *Valori* di pertinenza dell'attività riposti nei locali dell'abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicati e **sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500,00 Euro**;
- f) *Furto* di *Merci* e attrezzature inerenti l'attività riposte:
 - I. nelle vetrinette esterne al Fabbricato in cui è svolta l'attività commerciale **solo se chiuse con idonei congegni di chiusura (vetro anche non antisfondamento)**;
 - II. all'aperto, purché nell'area antistante l'*Esercizio* commerciale assicurato, avvenuto durante le ore di apertura e con presenza delle persone addette al servizio;**sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 5.000,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo e con applicazione di una Franchigia di 250,00 Euro.**

La garanzia inoltre comprende:

- g) i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*:
 - I. alle Cose assicurate, **escluso denaro e Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto**;
 - II. al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre le Cose assicurate, o provocati dalle *Forze dell'ordine* o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i *Reati* o fermarne gli autori, **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto**;
- h) le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le Cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'*Assicurato* a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, **con il limite massimo di 500,00 Euro per singolo Sinistro**.

1.3. Mezzi di chiusura dei locali

Le garanzie di cui al capitolo 1.2. "Eventi assicurati" sono operanti a condizione che:

- le pareti ed i *Solai* dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle caratteristiche costruttive, la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra "*Costruzione Tradizionale*", "*Costruzione in Bioedilizia*" o "*Chiosco*"; esclusivamente nel caso in cui i locali dell'*Esercizio* commerciale assicurato siano posti all'interno di un *Centro commerciale* è ammesso che le sole pareti interne possano avere diversa tipologia costruttiva;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti *Serramenti* di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei *Serramenti* di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri *Serramenti* sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

1.4. Mezzi di chiusura dei locali non conformi

Sono esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di *Serramenti* o inferriate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti al precedente capitolo 1.3 "Mezzi di chiusura dei locali", la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato*, previa applicazione dell'eventuale

Franchigia prevista, l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

L'Indennizzo verrà liquidato integralmente se l'autore del *Reato* si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi.

1.5. Altre garanzie sempre operanti

1.5.1. Portavalori

La *Compagnia* indennizza i danni di *Furto* dei *Valori* avvenuti:

- a) in seguito ad *Infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;**
- c) strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso;
- d) mediante *Rapina*;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei *Prestatori di lavoro* nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell'Esercizio commerciale, detengono i *Valori* stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato o viceversa.

Sono condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che il *Furto* avvenga durante l'orario di servizio, in un periodo compreso tra 2 ore prima dell'orario di apertura dell'Esercizio commerciale e 2 ore dopo il relativo orario di chiusura;
- che la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto;
- che, per trasporti eccedenti la somma di 25.000,00 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente.

La garanzia non opera qualora i *Valori* complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000,00 Euro.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, nei limiti della somma assicurata e dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.

1.5.2. Spese mediche da Infortunio

La *Compagnia* rimborsa, **entro il limite di 1.000,00 Euro**, anche in eccedenza alla somma assicurata per il Contenuto, le spese sanitarie documentate per *Infortunio*:

- subito dall'Assicurato, da suoi *Prestatori di lavoro* o dai suoi familiari in occasione di *Rapina* avvenuta all'interno dei locali assicurati;
- subito dagli incaricati del trasporto dei *Valori* ai sensi della garanzia Portavalori, a seguito di *Rapina* avvenuta durante il trasporto.

1.5.3. Indennità aggiuntiva

La *Compagnia* riconosce all'Assicurato il rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:

- a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

Il rimborso viene effettuato **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidato**, fermo quanto previsto al capitolo "Limite massimo di Indennizzo" della sezione D "Come è gestito il Sinistro?".

1.5.4. Trasloco

Qualora il *Contraente* e/o Assicurato, **con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso**, comunichi per iscritto all'Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quelle indicate in *Polizza*, l'Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di Indennizzo previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in Polizza.

1.6. Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

1.6.1. Guasti causati dai ladri

La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati dai ladri al Fabbricato, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le Cose assicurate, o provocati dalle *Forze dell'ordine* o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i *Reati* o fermarne gli autori.

La garanzia è prestata:

- sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in **Polizza** per ciascuna *Ubicazione* ed in eccedenza a quanto previsto nella presente sezione A "Che cosa è assicurato e come?" al Capitolo 1.2 "Eventi assicurati" lettera g),
- fermo restando quanto previsto nella sezione D "Come è gestito il *Sinistro*?" al capitolo 4.10 "Limite massimo di *Indennizzo*".

1.6.2. Distributore automatico esterno

La garanzia è estesa ai danni da *Furto* del distributore automatico e del relativo contenuto, posto all'esterno del Fabbricato, **a condizione che lo stesso sia stabilmente fissato al suolo e/o al muro e sia provvisto di apposita blindatura in ferro, acciaio, lamiera o materiali di pari robustezza**. Sono parificati ai danni da *Furto* i guasti causati dai ladri al distributore assicurato per commettere il *Furto* o per tentare di commetterlo, **entro il limite del 20% della somma assicurata per il distributore stesso**.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, nei limiti della somma assicurata e con lo *Scoperto* indicati in **Polizza**.

1.7. Opzioni con riduzione del Premio

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

1.7.1. Forma con *Franchigia*

Se per le *Ubicazioni* elencate in **Polizza** è stata scelta ed espressamente indicata la "**Forma con *Franchigia***", le garanzie previste nella presente sezione di garanzia "*Furto*" sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* pari all'importo indicato in **Polizza**, fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una *Franchigia* di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente clausola;
- le garanzie che prevedono uno specifico *Scoperto*.

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza per tutte le Ubicazioni assicurate.

1.7.2. Mezzi di chiusura rinforzati

L'*Assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- 1) *Serramenti* dello spessore minimo di 15 mm. se di legno pieno, di 0,8 mm. se di ferro o acciaio, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- 2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, la *Compagnia* paga all'*Assicurato* l'80% dell'importo liquidabile come indicato nella sezione D "Come è gestito il *Sinistro*?" della sezione di garanzia "*Furto*", detratta la *Franchigia* se prevista. Il rimanente importo percentuale del 20% resta a carico dell'*Assicurato* stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

L'*Indennizzo* verrà liquidato integralmente qualora l'autore del *Reato* si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi.

La garanzia è operativa in parziale deroga a quanto indicato nella presente sezione A "Cosa è assicurato e come?" al capitolo 1.3. "Mezzi di chiusura dei locali".

Sono esclusi i danni da *Furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e

chiusura indicati nel presente capitolo o al capitolo 1.3. “Mezzi di chiusura dei locali” oppure avvenuti senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di *Serramenti* o inferriate.

1.7.3. Impianto d'allarme certificato I.M.Q.

Il *Contraente* e/o *Assicurato* dichiara che:

- a) i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- b) si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme descritto nel punto a) e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- c) ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'I.M.Q. e che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- d) farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendano necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Se in caso di *Sinistro* risulta che l'impianto di allarme sia inefficiente, anche in modo parziale, o non attivato, la *Compagnia*, detratta la *Franchigia* se prevista, corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

In caso di applicabilità di più *Scoperti* le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

1.7.4. Impianto d'allarme

Il *Contraente* e/o *Assicurato* dichiara che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto. L'*Assicurato* si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Se in caso di *Sinistro* risulta che l'impianto di allarme sia inefficiente, anche in modo parziale, o non attivato, la *Compagnia*, detratta l'eventuale *Franchigia* se prevista, corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di *Polizza*, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso.

In caso di applicabilità di più *Scoperti* le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

1.8. Garanzia Premium Comune

La seguente garanzia è operante per tutte le Ubicazioni assicurate solo se richiamata in Polizza.

1.8.1. Merci e attrezzature trasportate

La *Compagnia* indennizza il *Furto* e la *Rapina* di *Merci* e/o attrezzature pertinenti all'attività dichiarata trasportate su autoveicoli in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai *Prestatori di lavoro*. **L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegna e/o prelievo;** la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto*, nei limiti della somma assicurata e con lo *Scoperto* indicati in *Polizza*.

Nel caso di *Assicurazione* presso diversi Assicuratori, l'*Indennizzo* viene determinato ai sensi della sezione D “Come è gestito il *Sinistro*?” della sezione di garanzia “*Furto*”, senza tenere conto dello *Scoperto* che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Che cosa non è assicurato?



2.1. Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- 1) a Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in *Ubicazioni* diverse da quelle indicate in *Polizza*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1.2. “Eventi assicurati”, lettera f);
- 2) verificatisi in occasione di *Incendi*, *Esplosioni* anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, *Inondazioni*, *Alluvioni* ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione,

occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il *Sinistro* sia in relazione con tali eventi;

3) agevolati dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che con il *Contraente* e/o l'*Assicurato* occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al *Contraente* e/o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto alla sezione A "Cosa è assicurato e come?", lett. a) relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*;

4) causati alle Cose assicurate da *Incendi*, *Esplosioni* o scoppi provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il *Furto* non è avvenuto;

5) di *Furto* del contenuto posto in locali rimasti continuativamente incustoditi per più di 60 giorni; per i *Valori* tale limite si intende ridotto a 15 giorni;

6) derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi;

7) agli oggetti preziosi e *Valori* dell'*Assicurato*, dei suoi familiari e dei *Prestatori di lavoro*.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1.Come procedere in caso di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- copia denuncia alla autorità giudiziaria;
- inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato;
- documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti;
- documentazione fiscale dei beni rimpiazzati;
- scritture contabili;
- documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- eventuali fotografie;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.

Inoltre, su richiesta **motivata** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "4.2.Tempistiche di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.

3.2. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.



Come è gestito il Sinistro?

4.1. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure

b) a richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.2. Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, **Zurich avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

La *Compagnia* entro tale termine:

- Formulerà una proposta di *Indennizzo*;

oppure

- Respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (esempio, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

4.3. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato ha accettato l'importo comunicato e ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.**

4.4. Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, nonché verificare se il *Contraente* o l'Assicurato ha adempiuto a quanto descritto nella sezione C "Cosa fare in caso di Sinistro?";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo 4.5. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno;

d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi del lett.b) della presente sezione, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia di cui sopra è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

4.5. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricato

L'ammontare del danno si ottiene applicando un deprezzamento (in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'*Ubicazione*, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura - Arredamento

Si stima:

a) **il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o con equivalente rendimento economico;**

b) **il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b) che precede, il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

4) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1 e 2 dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza fra "somma assicurata" e "valore al momento del *Sinistro*" e la differenza fra "*Valore a nuovo*" e "valore al momento del *Sinistro*";**
- uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data (del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
- in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.**

5) Titoli di credito

Per quanto riguarda i Titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- **la *Compagnia* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiedere un duplicato l'*Assicurazione* copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

4.6.Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.7.Assicurazione delle Merci al prezzo di vendita

Se a seguito di *Sinistro* risultano danneggiate *Merci* vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti *Merci* illese, l'*Indennizzo* è basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. **L'avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.**

4.8.Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4.9.Riduzione - Reintegro della somma assicurata

La somma assicurata è il limite massimo di *Indennizzo* per *Sinistro* e per *Periodo di Assicurazione* annuo o di minor durata. Se in caso di *Sinistro* l'ammontare del danno è superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di *Indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *Periodo di Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello indennizzato, al netto di eventuali *Franchigie* e/o *Scoperti*.

La somma assicurata, a richiesta dell'*Assicurato* e previa accettazione della *Compagnia*, può essere reintegrata mediante il pagamento della corrispondente quota di *Premio*.

4.10.Limite massimo di *Indennizzo*

Fatta eccezione per la garanzia 1.5.2. "Spese mediche da *Infortunio*" prevista alla sezione A "Che cosa è assicurato e come?" e per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la *Compagnia* può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.11.Recupero delle Cose asportate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.**

Le Cose recuperate diventano di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Sezione 4

Responsabilità civile



Che cosa è assicurato e come?

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo **esclusi USA e Canada**.

1.1. Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività

1.1.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si fa carico del *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni che l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a Cose.

La garanzia è operativa se il *Sinistro* si è verificato in relazione all'Esercizio commerciale e all'attività dichiarata in *Polizza*, comprese quelle complementari ed accessorie, come ad esempio:

- la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il *Rischio* derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- l'organizzazione di visite all'Esercizio commerciale assicurato e la presentazione e dimostrazione dei prodotti dello stesso, anche presso terzi;
- il servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- la proprietà e la manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, **esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati**;
- la circolazione e l'uso, anche all'esterno dell'Esercizio commerciale assicurato, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- la proprietà, l'uso o la detenzione di *Animali domestici* e cani da guardia;
- il servizio antincendio interno o l'intervento diretto di *Prestatori di lavoro* per tale scopo;
- il servizio di pulizia dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato, anche mediante mezzi meccanici quali tosaerba, sgombraneve e simili.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone di cui debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche e/o integrazioni.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'Assicurazione comprende anche:

- i danni derivanti dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, **esclusi i Rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti**;
- i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, **con applicazione di una Franchigia di 250,00 Euro per ogni mezzo danneggiato**;
- i danni derivanti dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Esercizio commerciale, **esclusi comunque i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni**;
- i danni derivanti dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'attività assicurata, compresa la loro pulizia e riparazione.

1.1.2. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione per responsabilità civile terzi (R.C.T.):

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a), quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- c) i *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) le altre persone non qualificabili come *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Sono tuttavia considerati “terzi”, **limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali)**:

- a) i prestatori d'opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- c) le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Esercizio commerciale assicurato.

1.2. Altre garanzie sempre operanti

1.2.1. Proprietà e conduzione dei Fabbricati

L'Assicurazione della Responsabilità Civile della proprietà e conduzione dei Fabbricati è valida esclusivamente per Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei Fabbricati identificati in Polizza nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:

- ascensori e montacarichi;
- antenne radiotelevisive;
- spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
- strade private e recinzioni in genere **(esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri)**;
- cancelli anche automatici.

L'Assicurazione vale anche per:

- 1) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 2) le azioni di rivalsa effettuate dall'I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 “Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile” e successive modifiche e/o integrazioni;
- 3) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati assicurati, e quella a lui derivante in qualità di *Committente* di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA), **la garanzia opera purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA) e successive modifiche e/o integrazioni**;
- 4) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da *Rigurgito* di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale o Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 250,00 Euro per Sinistro**;
- 5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, *Tetti* e dalle coperture in genere.

La garanzia non comprende inoltre i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

Se l'Assicurazione sia stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende sia la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, sia la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

1.2.2. Lavori presso terzi

Se l'Assicurato effettua lavori accessori all'attività assicurata presso terzi, quali ad esempio operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di *Merci*, installazione delle Cose vendute, somministrazione di cibi o bevande, la garanzia comprende:

- a) i danni ai locali dove si eseguono i lavori, agli infissi e alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi. **La garanzia è prestata entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per Annualità assicurativa di 100.000,00 Euro e con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 Euro**;
- b) i danni alle Cose altrui derivanti da *Incendio* di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; **la garanzia è prestata entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per Annualità assicurativa di 100.000,00 Euro e con applicazione della Franchigia di 250,00 Euro.**

La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 22 del capitolo 2.1 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione B “Che cosa non è assicurato?”.

1.2.3. Attività di catering

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'attività di catering **svolta in maniera complementare e accessoria all'attività principale, e purché attinente a quest'ultima.**

La presente garanzia, limitatamente ai danni a Cose, opera:

- con l'applicazione di uno **Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 Euro**;

- con il limite di *Risarcimento* di 100.000,00 Euro per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

1.2.4.Danni alle Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle Cose in consegna o custodia all'*Assicurato* o da lui a qualsiasi titolo detenute.

La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 15 del capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?" ed è **prestata con il massimo *Risarcimento* di 2.500,00 Euro per *Sinistro* e con applicazione di una *Franchigia* di 250,00 Euro per *Sinistro*.**

1.2.5.Danni provocati da Cose vendute o somministrate

La garanzia comprende il *Risarcimento* dei danni che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia causato a terzi, incluso l'acquirente, per morte, lesioni personali e danni a Cose che siano stati causati dalle Cose vendute o somministrate.

L'*Assicurazione* opera **purché i danni si siano verificati entro un anno dalla consegna e/o somministrazione e comunque durante il periodo di validità della *Polizza*.**

Relativamente ai soli prodotti alimentari di produzione propria, la garanzia opera anche qualora il danno sia dovuto a vizio originario del prodotto stesso.

La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 27 del capitolo 2.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?".

1.2.6.Responsabilità civile personale

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile personale **degli *Addetti*, dei lavoratori con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata, degli stagisti e dei tirocinanti**, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- alle persone considerate "terzi" (escluso l'*Assicurato* e/o *Contraente*) in base alle condizioni di *Polizza*, **entro il limite del *Massimale* per responsabilità civile terzi (R.C.T.)**;
- agli altri *Prestatori di lavoro*, **limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, esclusivamente se attivata la garanzia Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.) ed entro il limite del *Massimale* pattuito per la stessa.**

In caso di danni per morte e per lesioni personali, la presente garanzia è estesa anche alla responsabilità civile personale **degli *Addetti*, compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata, nonché gli stagisti e i tirocinanti**, nella loro qualità di Responsabili o addetti del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modifiche e/o integrazioni, **solo se in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente.**

1.2.7.Leasing

L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile di società di Leasing che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al *Contraente/Assicurato*.

Ai fini della presente garanzia il *Contraente* e/o *Assicurato* non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i *Prestatori di lavoro* del *Contraente/Assicurato* **nel limite del *Massimale* previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.), se operativa.**

Nel caso in cui risulti operante altra *Assicurazione*, la presente garanzia è prestata a secondo *Rischio*, ovvero è prestata solo se l'importo del *Risarcimento* supera i *Massimali* dell'altra *Assicurazione*.

1.2.8.Committenza

La *Compagnia* si fa carico del *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi dall'*Assicurato*, civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile "Responsabilità dei padroni e dei *Committenti*", nella sua qualità di *Committente*:

- delle attività complementari e accessorie all'esercizio dell'attività assicurata;
- in relazione alla guida da parte dei *Prestatori di lavoro* di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'*Assicurato* o allo stesso intestati al *P.R.A.*, ovvero a lui locati.** Per i danni verificatisi all'estero questa garanzia vale **purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di "Carta Verde" ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.** La garanzia non è operante per i danni provocati da *Prestatori di lavoro* non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

1.2.9.Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta

L'*Assicurazione* comprende i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori di terzi e di dipendenti che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. **Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.**

Sono anche esclusi i danni:

- **da Furto;**
- **conseguenti a mancato uso dei veicoli;**
- **alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli stessi.**

La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 28 del capitolo 2.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?".

1.2.10.Danni da inquinamento accidentale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi da inquinamento non graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo. L'inquinamento deve essere stato provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture o attrezzature dell'Esercizio commerciale.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

Questa garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto al punto 29 del capitolo 2.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?", **ed è prestata con l'applicazione di uno 10% con il minimo di 500,00 Euro ed entro limite di Risarcimento, per Sinistro ed Annualità assicurativa di 50.000,00 Euro.**

1.2.11.Commercio ambulante

Tutte le garanzie previste dalla presente sezione di garanzia "Responsabilità civile" sono estese alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento dell'attività di *Commercio ambulante*, **purché complementare all'attività principale.**

1.2.12.Errato trattamento dei dati personali

La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per le perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e s.m.i., **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

La garanzia è prestata:

- **sino a un massimo Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di 50.000,00 Euro;**
- **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 Euro;**

a parziale deroga di quanto previsto al punto 19 del capitolo 2.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?".

Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi i *Prestatori di lavoro* dell'Assicurato, a parziale deroga del capitolo "Persone non considerate terzi".

1.2.13.Proprietà e/o conduzione di aree da gioco

La garanzia comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni da morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'*Invalidità permanente* in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell'area di pertinenza dell'Esercizio commerciale.

La garanzia è operativa a condizione che le attrezzature, le aree da gioco ed i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 "Attrezzature per aree da gioco", UNI EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco" e UNI 11123 "Progettazione dei parchi e aree da gioco all'aperto" e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale relativo alla Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività indicato in Polizza, con il massimo di 1.000.000,00 Euro per Sinistro ed Annualità assicurativa.

1.2.14.Affidamento minori

La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'affidamento temporaneo all'Assicurato di minori da parte dei clienti dell'Esercizio commerciale. **La garanzia opera purché la custodia dei minori avvenga nell'ambito dell'Esercizio commerciale stesso e sia affidata a personale specificatamente incaricato.**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del Massimale relativo alla Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività indicato in Polizza, con il massimo di 1.000.000,00 di Euro per Sinistro ed Annualità assicurativa e con l'applicazione di una Franchigia di 250,00 Euro per Sinistro.

1.2.15. Responsabilità civile verso i clienti per Cose portate

Ad integrazione dei capitoli 1.1. "Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività" e 1.2.4. "Danni alle Cose in consegna e custodia", la garanzia è estesa ai danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle Cose portate dai clienti nell'Esercizio commerciale.

La garanzia è prestata con applicazione di una *Franchigia* di 250,00 Euro ed entro il limite di *Risarcimento* per singolo Cliente danneggiato di 1.000,00 Euro.

1.2.16. Danni ai capi in lavorazione

Per le attività assicurate di tintoria, stireria, lavanderia o sartoria, la garanzia vale anche per i danni causati ai capi in lavorazione, a parziale deroga di quanto previsto al punto 25 del capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?".

La garanzia è prestata con il massimo *Risarcimento* di 2.500,00 Euro per ogni *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* e con applicazione di una *Franchigia* di 250,00 Euro per *Sinistro*.

1.2.17. Parrucchieri e centri estetici

Per le attività assicurate di parrucchiere e centro estetico, la garanzia vale anche per i danni ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per capelli o per il corpo, a parziale deroga di quanto previsto al punto 25 del capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?".

La garanzia è prestata con il massimo *Risarcimento* di 2.500,00 Euro per ogni *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* e con applicazione di una *Franchigia* di 250,00 Euro per *Sinistro*.

1.2.18. Toelettatura animali

Se l'Esercizio commerciale assicurato svolge anche attività accessoria di pulizia e toelettatura di animali la garanzia comprende i danni per morte e lesioni gravi agli animali in consegna e custodia, a parziale deroga di quanto previsto al punto 25 del capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?".

La garanzia è prestata con il massimo *Risarcimento* di 2.500,00 Euro per ogni *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* e con applicazione di una *Franchigia* di 250,00 Euro per *Sinistro*.

Sono esclusi i danni derivanti da *Furto* degli animali.

1.2.19. Variazione del numero degli Addetti

Il *Premio* relativo all'Assicurazione della responsabilità civile dell'esercizio dell'attività è determinato sulla base del numero degli *Addetti* dichiarato dal *Contraente* e indicato in *Polizza*.

Se il numero di tali *Addetti* dovesse aumentare, l'Assicurato deve darne comunicazione alla *Compagnia* che adegua il *Premio* alla prima scadenza annuale di rata.

Se, nel corso del contratto, l'Assicurato dovesse omettere di segnalare l'aumento del tale numero di *Addetti*, in caso di *Sinistro* la *Compagnia* risarcirà il danno in proporzione tra il numero degli *Addetti* indicati in *Polizza* ed il numero degli *Addetti* accertati, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del *Rischio*", a meno che:

- il numero degli *Addetti* accertati sia comunque pari o inferiore a 5;
- il numero degli *Addetti* accertati sia compreso fra 6 e 15 e superi di 3 sole unità quanto indicato in *Polizza*;
- il numero degli *Addetti* accertati sia superiore a 16 e superi di al massimo 5 unità quanto indicato in *Polizza*.

Tale disciplina non opera però qualora il numero degli *Addetti* indicato in *Polizza* sia pari a 1. In tal caso si applicherà integralmente il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del *Rischio*" e la *Compagnia* risarcirà il danno in proporzione al *Premio* che avrebbe richiesto per il numero di *Addetti* accertati.

1.2.20. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che Penale, a nome dell'Assicurato, incaricando, se necessario, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un quarto del *Massimale* indicato in *Polizza* per la tipologia di danno a cui si riferisce l'azione.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il *Massimale*, le spese sono ripartite fra la *Compagnia* e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *Spese di giustizia* penale.

1.3.Garanzie Premium

Le seguenti garanzie sono valide solo se espressamente indicate in Polizza.

1.3.1.Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.)

La *Compagnia* si fa carico del *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) dei danni per morte, lesioni personali, dovuto dall'*Assicurato*, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di *Infortuni* sul lavoro **subiti dagli *Addetti*, dai lavoratori con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata, dagli stagisti e dai tirocinanti di cui l'*Assicurato* si avvale per lo svolgimento delle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*.**

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni promosse da:

- *I.N.A.I.L.* ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 "Testo unico per l'*Assicurazione* obbligatoria contro gli *Infortuni* sul lavoro e le *Malattie professionali*" e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38, contenente aggiornamenti del testo unico di cui in precedenza;
- *I.N.P.S.* ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche.

L'*Assicurazione* è efficace a condizione che, al momento del *Sinistro*:

- **l'*Assicurato* sia in regola con l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.*, se l'obbligo ricada in tutto o in parte sull'*Assicurato*;**
- **il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.**

Tuttavia, se l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità.

I titolari e soci del *Contraente*, e loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

Questa garanzia è prestata entro il limite del *Massimale* e con applicazione del limite di *Risarcimento* per prestatore di lavoro infortunato indicati in *Polizza*, e con applicazione di una *Franchigia* di 2.500,00 Euro.

1.3.2.*Malattie professionali*

La garanzia "Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.)" è estesa al *Rischio* delle *Malattie professionali*, intendendosi per tali:

- le *Malattie professionali* per le quali, al momento del *Sinistro*, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura;
- le *Malattie professionali* tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto di lavoro, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 "Testo unico per l'*Assicurazione* obbligatoria contro gli *Infortuni* sul lavoro e le *Malattie professionali*" e successive modifiche e/o integrazioni.

La garanzia opera a condizione che le *Malattie* si manifestino durante la validità della presente *Polizza* o di altre *Polizze* precedentemente in vigore con la *Compagnia* senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta in tale periodo.

La presente garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 18 del capitolo 2.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il limite del *Massimale* e con applicazione del limite di *Risarcimento* per *Prestatore di lavoro* previsto in *Polizza* per la garanzia "Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.)".**

Tali limiti rappresentano comunque la massima esposizione della *Compagnia*:

- **per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di *Malattia professionale* manifestatisi;**
- **per più danni verificatisi in uno stesso *Periodo di Assicurazione*.**

La *Compagnia* ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli esercizi dell'*Assicurato*, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

1.3.3.Lavoro a carattere temporaneo

Nel caso in cui l'*Assicurato* si avvalga, per lavori a carattere temporaneo o stagionale e nel rispetto della legislazione vigente in tema di occupazione, di *Prestatori di lavoro* di tipologia diversa da quelli previsti alla voce "*Addetti*" del Glossario, e il cui numero è indicato in *Polizza*, le garanzie:

- Responsabilità Civile Personale
 - Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.), se operante
- sono estese anche a tali soggetti, e pertanto a tutti i *Prestatori di lavoro*.

1.3.4.Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Responsabilità Civile".**

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 17 del capitolo 1.2 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?", **entro il limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di 150.000,00 Euro e con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 Euro.**

1.3.5.Responsabilità civile postuma

Se l'Assicurato svolge attività di montaggio e posa in opera presso terzi delle *Merci* vendute, a parziale deroga di quanto previsto al punto 26 del capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?", sono compresi i danni causati dalle Cose vendute e installate dopo l'esecuzione dei lavori.

La garanzia è prestata:

- per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente *Assicurazione*;
- a condizione che i danni si siano verificati entro 180 giorni dalla data di esecuzione dei lavori;
- se i danni siano stati denunciati alla *Compagnia* durante il periodo di validità dell'*Assicurazione*;
- entro il limite di *Risarcimento per Sinistro* e per anno assicurativo e con applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.

1.3.6.Responsabilità civile dell'albergatore per Cose portate dai clienti

A parziale deroga di quanto previsto al punto 16 del capitolo 2.1 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?", è assicurata la responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783 "Responsabilità per le Cose portate in albergo", 1784 "Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore", 1785 bis "Responsabilità per colpa dell'albergatore" per i danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate nell'*Esercizio commerciale*.

La garanzia è prestata con il limite di Risarcimento per Cliente indicato in Polizza, con l'intesa che per ogni Sinistro, in caso di più Clienti danneggiati, il Risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun Cliente.

Relativamente ai *Valori* e preziosi:

- laddove questi non siano stati consegnati all'esercente, o quest'ultimo si sia rifiutato di riceverli in custodia, **la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20%;**
- laddove questi fossero custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei Clienti nelle camere, la garanzia è prestata senza applicazione di alcuno *Scoperto*, **purché in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia;**
- laddove questi siano presi in consegna dall'esercente, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza.

1.3.7.Danni ai veicoli a motore

L'*Assicurazione* è estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni agli automezzi di terzi, custoditi nelle autorimesse o nei parcheggi recintati di esclusiva pertinenza dell'*Esercizio commerciale assicurato*.

La garanzia è operativa a parziale deroga di quanto previsto al punto 15 del capitolo 2.1. "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione B "Che cosa non è assicurato?" ed è prestata **entro il limite di Risarcimento per Sinistro e anno assicurativo e con applicazione, per ogni veicolo danneggiato, dello Scoperto indicato in Polizza.**

Che cosa non è assicurato?



Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività

2.1.Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

1. da detenzione o impiego di *Esplosivi*, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE, di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di legge non prevedono obbligo di licenza;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
3. provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emo-derivati ed altri prodotti od

organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;

4. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco;
5. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
6. derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, *Terremoti, Inondazioni, Alluvioni*, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;
7. derivanti da amianto o Chrysotile;
8. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
9. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
10. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
11. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
12. provocati da diacetile (Diacetyl);
13. derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
14. derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromo- propil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.);
15. a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto ai capitoli 1.2.4. "Danni alle Cose in consegna e custodia" e 1.3.7. "Danni ai veicoli a motore" qualora applicabili;
16. di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal capitolo 1.3.6. "Responsabilità civile dell'albergatore per Cose portate dai clienti", qualora applicabile;
17. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dal capitolo 1.3.4. "Danni da interruzione o sospensione di attività", qualora applicabile;
18. derivanti da *Malattie professionali*, salvo quanto previsto dal capitolo 1.3.2. "*Malattie professionali*", qualora applicabile;
19. derivanti dall'inosservanza delle norme previste Decreto Legislativo 101 del 10.8.2018 e successive modifiche per il trattamento e la tutela dei dati personali, salvo quanto previsto dall'articolo 1.2.12. "Errato trattamento dei dati personali".

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

20. provocati da persone non qualificabili come *Prestatori di lavoro dell'Assicurato* e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto previsto alle lettere a) b) c) del 1.1.2. "Persone non considerate terzi";
21. da Furto;
22. alle Cose altrui derivanti da *Incendio, Esplosione o Scoppio* di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dai capitoli 1.2.2. "Lavori presso terzi";
23. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di droni; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
24. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
25. alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dai capitoli 1.2.16. "Danni ai capi in lavorazione", 1.2.17. "Parrucchieri e centri estetici" e 1.2.18. "Toelettatura animali" qualora applicabili;
26. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dal capitolo 1.3.5. "Responsabilità civile postuma", qualora applicabile;
27. cagionati da *Merci*, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto al capitolo 1.2.5. "Danni provocati dalle Cose vendute o somministrate";
28. alle Cose trasportate e/o movimentate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fatto salvo quanto previsto al capitolo 1.2.9. "Danni ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta";
29. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto al capitolo "Danni da inquinamento accidentale" della sezione A "Che cosa è assicurato e come?";
30. da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
31. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge o da violazione di norme che ne regolano l'attività;
32. riferiti all'attività svolta nei negozi di tatuaggi, piercing, trucco permanente o semipermanente;
33. relativi alla proprietà e all'utilizzo di apparecchi elettromedicali per attività di rieducazione/riabilitazione;
34. relativi alla proprietà e all'utilizzo di macchinari per trattamenti estetici se non in possesso delle abilitazioni previste dalla legge. Rimangono comunque esclusi i danni derivanti da errore per mancata manutenzione di macchinari utilizzati ai fini

dell'attività assicurata e quelli derivanti dai danni da difetto del prodotto. Resta inoltre esclusa la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato;

35. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad *Attacco informatico (Cyber)* od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;

Sono anche esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

2.2.Cose in consegna e custodia

Sono anche esclusi i danni:

- alle Cose utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata o che sono, in tutto o in parte, oggetto di lavorazione;
- da *Incendio, Furto*, smarrimento;
- da spargimento d'acqua;
- a veicoli a motore e natanti;
- alle Cose trasportate e/o movimentate;
- da mancato uso delle Cose danneggiate.

2.3.Danni provocati da Cose vendute o somministrate

Sono anche esclusi:

- i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria;
- i danni subiti dalle Cose vendute;
- le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- i danni derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- i danni riconducibili a modifiche apportate intenzionalmente dal venditore e/o distributore del prodotto.

2.4.Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta

Sono anche esclusi i danni:

- da *Furto*;
- conseguenti a mancato uso dei veicoli;
- alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli stessi.

2.5.Danni da inquinamento accidentale

La garanzia non comprende anche i danni di cui l'Assicurato o le persone delle quali egli debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e/o integrazioni.

2.6.Errato trattamento dei dati personali

Sono anche escluse dalla garanzia eventuali perdite patrimoniali dovute a danno d'immagine.

2.7.Proprietà e/o conduzione di aree da gioco

Sono anche esclusi i danni derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di giochi gonfiabili, nonché di tappeti, reti e trampolini elastici.

2.8.Responsabilità civile verso i clienti per Cose portate

Sono anche esclusi dalla garanzia:

- le responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi del Codice Civile agli artt. 1783 "Responsabilità per le Cose portate in albergo", 1784 "Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore", 1785 bis "Responsabilità per colpa dell'albergatore";

- i danni causati da *Incendio* e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;
- i danni subiti da oggetti preziosi, denaro, *Valori* e valori bollati, marche da bollo, titoli di credito, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.

2.9.Garanzie Premium

2.9.1.Malattie professionali

La garanzia non vale inoltre:

- 1) per quei *Prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di *Malattia professionale* precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le *Malattie professionali* conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

La presente esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano stati intrapresi accorgimenti ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice;
- 4) per le *Malattie professionali* provocate da diacetile (Diacetyl);
- 5) per le *Malattie professionali* provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

2.9.2.Responsabilità civile Postuma

La garanzia non comprende inoltre i danni:

- a impianti, attrezzature o Cose installate, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- derivanti da vizio o difetto originario di prodotti da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui le Cose sono destinate.

2.9.3.Responsabilità civile dell'albergatore per Cose portate dai clienti

La garanzia non vale inoltre per:

- oggetti preziosi, denaro, *Valori* e valori bollati, marche, titoli di credito,
- i danni a veicoli e natanti in genere e alle Cose in essi contenute.

2.9.4.Danni ai veicoli a motore

Sono inoltre esclusi i danni:

- 1) da *Furto*;
- 2) conseguenti a mancato uso dei veicoli;
- 3) alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli stessi.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1.Come procedere in caso di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- visura camerale alla data dell'evento;
- libro Unico del Lavoro.
- in caso di *Sinistro* RCO, oltre a quanto richiesto per il *Sinistro* Responsabilità Civile:
- denuncia dell'*Infortunio* a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalse I.N.A.I.L.;
- documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).

Inoltre, su richiesta **motivata** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

Come è gestito il Sinistro?



4.1.Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.2.Pagamento dell'Indennizzo o Risarcimento

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente*, l'Assicurato o il

Sezione 5

Salvareddito



Che cosa è assicurato e come?

1.1. Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* rimborsa la *Diaria* scelta dal *Contraente/Assicurato* e indicata in *Polizza*, in conseguenza di *Infortunio* o *Malattia* subiti dal titolare o dai soci dell'*Esercizio* commerciale identificati in *Polizza* da cui derivi una *Inabilità temporanea* totale a svolgere l'attività professionale.

La garanzia è operativa a condizione che l'*Inabilità temporanea* totale abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.

L'*Assicurazione* vale per gli *Infortuni* e le *Malattie* accaduti in tutto il mondo; la liquidazione dei *Sinistri* sarà eseguita in Italia e in Euro.

1.2. Determinazione del valore della *Diaria*

Il valore della *Diaria* è quello scelto dal *Contraente/Assicurato* ed è indicato in *Polizza* per ogni *Assicurato*.

1.3. Assicurazione in caso di Società

Nel caso di Società è condizione essenziale che vengano identificati in *Polizza* e quindi assicurati tutti i Soci o Titolari che prendono parte all'attività dichiarata in *Polizza*.

L'*Assicurato/Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Compagnia* eventuali mutamenti nella compagine sociale, segnalando in particolare se i soggetti assicurati hanno cambiato professione o comunque non rivestono più la qualifica di titolare o socio.

1.4. Decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dalle ore 24 della data di effetto della *Polizza* nei seguenti casi:

- 1) *Infortunio*;
- 2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico.

La garanzia decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della *Polizza* per tutte le altre *Malattie*, a condizione che la prima constatazione medica della *Malattia* stessa avvenga dopo il suddetto periodo.

Se la *Polizza* è stata emessa in sostituzione, con continuità, di altra *Polizza* riguardante gli stessi *Assicurati*, i termini di cui sopra operano:

- 3) dal giorno in cui aveva avuto effetto la *Polizza* sostituita, per le prestazioni ed i *Massimali* da quest'ultima previsti;
- 4) dal giorno in cui ha effetto la presente *Assicurazione*, decorsi i termini di cui sopra, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.

Quanto previsto ai capitoli 3 e 4 che precedono vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.



Che cosa non è assicurato?

2.1. Chi non è assicurabile

Sono considerate non assicurabili le persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico – cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive, stati paranoidi.

La *Compagnia* non avrebbe acconsentito a stipulare la *Polizza* se fosse stata a conoscenza che l'*Assicurato* era affetto dalle patologie di cui sopra. Di conseguenza, nel caso in cui l'*Assicurato* sia colpito dalle patologie sopra indicate nel corso del contratto, la garanzia cessa alla prima scadenza annuale successiva alla data in cui le patologie sono state diagnosticate.

Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzabili solo gli *Infortuni* non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.

Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*Assicurato*.

L'incasso di *Premi* scaduti non può essere considerato come requisito di operatività della garanzia; in quest'ultimo caso i *Premi* verranno restituiti al *Contraente* al netto delle imposte.

Quando l'*Assicurato* compie il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

2.2. Esclusioni

La garanzia non è operante per l'*Inabilità temporanea* a seguito di:

- 1) conseguenze di *Infortuni* accaduti prima della stipula della *Polizza* che si verifichino nei primi 3 anni dalla stipula della *Polizza* stessa;
- 2) *Infortuni* accaduti nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) ed alle partecipazioni a corse o gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
- 3) *Infortuni* accaduti nella partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'*Assicurato* svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
- 4) *Infortuni* accaduti nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
- 5) *Infortuni* accaduti in stato di ebbrezza quando l'*Assicurato* è alla guida di veicoli e natanti a motore, con un livello di alcolemia che supera del doppio i limiti previsti dalla legge;
- 6) *Infortuni* accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- 7) *Infortuni* accaduti nel compimento di *Delitti* dolosi dell'*Assicurato* o del/dei Beneficiari;
- 8) *Infortuni* accaduti durante *Inondazioni*, *Alluvioni*, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e *Terremoti*, se avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;
- 9) *Infortuni* accaduti durante uno stato di guerra, quando l'*Assicurato* si trovi già all'estero e gli *Infortuni* si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
- 10) *Infortuni* accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
- 11) *Malattie*, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente *Polizza*;
- 12) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della *Polizza*;
- 13) *Malattie mentali*, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidei;
- 14) cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;
- 15) *Ricoveri* allo scopo di effettuare check-up clinici;
- 16) prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da *Infortunio*);
- 17) *Malattie* tropicali;
- 18) intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1. Come procedere in caso di *Sinistro*

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di *Ricovero*, la cartella clinica.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto 4.2. "Tempi di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.



Come è gestito il Sinistro?

4.1. Calcolo dell'Indennizzo – Limite di Indennizzo

In caso di *Sinistro*, l'*Indennizzo* sarà calcolato moltiplicando l'importo della *Diaria* assicurata indicato in *Polizza* per il numero dei giorni di totale inabilità al lavoro accertata.

Esempio

Giorni di totale inabilità al lavoro accertata: 38 - Importo *Diaria*: 200,00 Euro – *Indennizzo*: (200,00 Euro x 38) = 7.600,00 Euro



Verrà considerata come unico *Sinistro* l'eventuale prima ricaduta, **purché si sia verificata in un intervallo di tempo inferiore a trenta giorni dalla cessazione dell'*Inabilità temporanea* totale determinata dalla medesima patologia.**

Tutte le eventuali successive ricadute verranno considerate come nuovi *Sinistri*. L'*Indennizzo* non potrà in alcun caso essere pagato per più di centottanta giorni per evento e per anno assicurativo ed in ogni caso non sarà più dovuto dalla data di cessazione dell'attività professionale dichiarata.

4.2. Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, ***Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

La *Compagnia* entro tale termine:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*;
- oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.3. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, valido documento di riconoscimento, codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.**

Sezione 6

Infortuni



Che cosa è assicurato e come?

1.1.Oggetto dell'Assicurazione

Sono assicurati esclusivamente i **titolari e i soci dell'Esercizio commerciale assicurato**, nonché le persone fisiche da loro impiegate per l'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza* con contratto di lavoro:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- a tempo parziale/part time;
- di apprendistato,
- di tirocinio o stage.

Sono assicurate le conseguenze degli **Infortuni** che l'**Assicurato** identificato in *Polizza* subisca in conseguenza dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'**Esercizio commerciale**, salvo quanto riportato al capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" della sezione B "Che cosa non è assicurato?".

Sono considerati *Infortuni* anche:

- l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- l'avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere;
- le morsicature, le ustioni provocate da animali o da vegetali in genere, nonché le punture di insetti in genere, **tranne quelle che causino malaria e malattie tropicali**;
- le infezioni, comprese quelle tetaniche, conseguenti ad *Infortuni* in garanzia;
- l'annegamento;
- le lesioni determinate da sforzi, **esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini**;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da *Infortunio*;
- gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l'improvviso contatto con corrosivi.

Sono inoltre compresi gli *Infortuni*:

- avvenuti in stato di malore e/o incoscienza;
- conseguenti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale **ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria**;
- conseguenti ad *Inondazioni*, *Alluvioni*, *Terremoto*, maremoto ed eruzioni vulcaniche, in deroga all'art. 1912 del codice civile "Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari".

1.2.Invalidità permanente

La *Compagnia* liquida un *Indennizzo* calcolato in percentuale sulla somma assicurata nel caso in cui **entro due anni dal giorno dell'Infortunio** le lesioni riportate abbiano quale conseguenza una *Invalidità permanente*, con le modalità descritte al capitolo "Determinazione dell'*Indennizzo Invalidità permanente*" della sezione D "Come è gestito il *Sinistro*?".

Se l'**Assicurato** decede per cause indipendenti dall'*Infortunio* prima che l'*Indennizzo* sia stato pagato, la *Compagnia* è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'**Assicurato**,
- in assenza di un'offerta della *Compagnia* o di un accordo con l'**Assicurato**, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto alle Sezioni C "Cosa fare in caso di *Sinistro*?" e D "Come è gestito il *Sinistro*?".

1.3. Indennità morte

La *Compagnia* paga la somma assicurata ai beneficiari se, **entro due anni dal giorno dell'Infortunio**, le lesioni riportate hanno quale conseguenza la morte dell'Assicurato.

La *Compagnia* paga la somma assicurata ai beneficiari, se a seguito di annegamento o incidente della circolazione terrestre, navigazione marittima o aerea, il corpo dell'Assicurato non venga più ritrovato e se ne presuma la morte. Il pagamento viene effettuato a condizione che siano trascorsi **almeno sei mesi dalla data della presentazione della domanda di morte presunta**, secondo gli articoli del Codice civile nn. 60 "Altri casi di dichiarazione di morte presunta" e 62 "Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta".

Nel caso in cui, dopo il pagamento della somma assicurata per il caso di morte, si abbiano notizie sicure dell'esistenza in vita dell'Assicurato, la *Compagnia* avrà diritto alla restituzione di quanto pagato.

In quest'ultima ipotesi, l'Assicurato che nell'Infortunio abbia riportato lesioni indennizzabili potrà fare valere i diritti derivanti dal contratto, sempre che nel frattempo non sia decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 2952 del Codice civile.

1.4. Altre garanzie sempre operanti

1.4.1. Rapina, tentata Rapina, estorsione e tentativo di sequestro

Qualora l'Infortunio sia conseguente a *Rapina*, tentata *Rapina*, estorsione e tentativo di sequestro perpetrati a danno dell'Assicurato ed avvenuti:

- all'interno dell'Esercizio commerciale assicurato,
- o durante il trasporto dei Valori inerenti l'Esercizio commerciale assicurato da o verso altre sedi o al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato o viceversa,

le somme assicurate per il caso Morte e *Invalidità permanente* si intendono aumentate del 30%.

Che cosa non è assicurato?



2.1. Chi non è assicurabile

Quando l'Assicurato compie il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

Sono considerate non assicurabili le persone affette da alcolismo, insulino-dipendenza, tossico-dipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico – cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive, stati paranoidi.

La *Compagnia* non avrebbe acconsentito a stipulare la *Polizza* se fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto dalle patologie di cui sopra.

Di conseguenza, nel caso in cui l'Assicurato sia colpito dalle patologie sopra indicate nel corso del contratto, la garanzia cessa alla prima scadenza annuale successiva alla data in cui le patologie sono state diagnosticate e saranno indennizzabili solo gli *Infortuni* non connessi a tali patologie.

Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

L'incasso di *Premi* scaduti non può essere considerato come requisito di operatività della garanzia; in quest'ultimo caso i *Premi* verranno restituiti al *Contraente* al netto delle imposte.

2.2. Variazione della professione svolta dall'Assicurato

Se i soggetti assicurati dovessero cambiare professione durante la validità del contratto, l'Assicurazione cessa dal momento in cui tale variazione ha effetto, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di *Premi* scaduti, che in tal caso sono restituiti al *Contraente* al netto delle imposte.

2.3. Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione gli *Infortuni* conseguenti:

- 1) alla pratica di attività sportive, attività del tempo libero o qualsiasi attività di carattere non professionale;
- 2) alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'esclusione non si applica per gli *Infortuni* subiti dall'Assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che l'Assicurato stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'Infortunio. L'Assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'Infortunio stesso;
- 3) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell'equipaggio;

- 4) alla guida di veicoli e natanti a motore, quando il livello di alcolemia dell'Assicurato supera del doppio i limiti previsti dalla Legge;
- 5) all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- 6) a *Delitti* dolosi dell'Assicurato e/o degli eredi legittimi o testamentari, ad atti di autolesionismo e a suicidio;
- 7) a operazioni chirurgiche non rese necessarie da *Infortunio*;
- 8) a insurrezioni o fatti di guerra;
- 9) a stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli *Infortuni* si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e in tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche;
- 10) a dirette o indirette trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 11) a contaminazione di sostanze chimiche o biologiche, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da Atto terroristico.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini.

L'Indennizzo è dovuto solo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio* denunciato.

Non sono, perciò, indennizzabili le conseguenze dell'*Infortunio* che derivino da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'*Infortunio* o manifestatesi successivamente all'*Infortunio* ma non imputabili ad esso.

Non sono indennizzabili eventuali aggravamenti delle conseguenze dell'*Infortunio* che si manifestino successivamente al pagamento dell'Indennizzo.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1.Come procedere in caso di *Sinistro*

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di *Ricovero*, la cartella clinica;
- patente di guida, se l'*Infortunio* è avvenuto alla guida di veicoli;
- copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso.

Se l'*Infortunio* ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- certificato di famiglia, se necessario;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
- certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se necessario.

Se l'Assicurato muore per cause diverse dall'*Infortunio* prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per la quantificazione dell'*Invalidità permanente*, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:

- un certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico – legale o certificazioni I.N.A.I.L.) e tutta la documentazione medica;
- attestazione che la causa del decesso è estranea all'*Infortunio*.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

Le spese relative a certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell'Assicurato.



Come è gestito il Sinistro?

4.1.Tempi di gestione del *Sinistro*

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, **la Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

La *Compagnia* entro tale termine:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*

oppure

- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.2.Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- valido documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, valido documento di riconoscimento e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente* o l'Assicurato ha accettato l'importo comunicato e ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

4.3.Determinazione dell'*Indennizzo Invalidità permanente*

Le percentuali di *Invalidità permanente* vengono accertate in base alla "Tabella di valutazione medico-legale" sotto riportata, con le precisazioni che seguono:

- la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di diminuzione della funzionalità, le percentuali sono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
- nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità è stabilita sommando le percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, **fino al limite massimo del 100%**;
- negli altri casi, il grado di *Invalidità* si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati nella "Tabella di Valutazione medico-legale" sotto riportata.

In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di *Invalidità* previste per il lato destro si applicano per il lato *sinistro* e viceversa.

La percentuale di *Invalidità permanente* così accertata viene, quindi, applicata alla Tabella di *Indennizzo* richiamata in *Polizza* scelta alla stipula del contratto tra quelle sotto riportate al successivo capitolo "Tabelle di *Indennizzo*", e la percentuale che se ne ricava viene, infine, applicata alla somma assicurata.

1. Tabella di valutazione medico-legale

Tabella di valutazione del grado percentuale di <i>Invalidità permanente</i>	Tabella di valutazione Zurich	
	a destra	a sinistra
Sordità completa di un orecchio	10	
Sordità completa bilaterale	40	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	28	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria con possibilità di applicazione di protesi efficace	7	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria senza possibilità di applicazione di protesi efficace	20	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	15	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	8	
Perdita di un testicolo	0	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	0	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	25	20
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	20	16
Perdita del braccio per disarticolazione scapolo-omerale	70	60
Perdita del braccio per amputazione al terzo superiore	65	55
Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	60	50
Perdita dell'avambraccio destro al terzo medio o perdita della mano	60	50
Perdita di tutte le dita della mano	60	50
Perdita del pollice e del primo metacarpo	30	25
Perdita totale del pollice	18	16
Perdita totale dell'indice	14	12
Perdita totale del medio	8	6
Perdita totale dell'anulare	8	6
Perdita totale del mignolo	12	10
Perdita della falange ungueale del pollice	9	8
Perdita della falange ungueale dell'indice	1/3 del dito	
Perdita della falange ungueale del medio	1/3 del dito	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	1/3 del dito	
Perdita della falange ungueale del mignolo	1/3 del dito	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	2/3 del dito	
Perdita delle ultime due falangi del medio	2/3 del dito	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	2/3 del dito	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	2/3 del dito	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 in semipronazione	25	20

Tabella di valutazione del grado percentuale di <i>Invalidità permanente</i>	Tabella di valutazione Zurich	
	a destra	a sinistra
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 in pronazione	30	25
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 in supinazione	35	30
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75 quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	20	15
Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	40	35
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in semipronazione	30	25
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in pronazione	35	30
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi in supinazione	45	40
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	12	10
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione in semipronazione	15	12
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione in pronazione	20	15
Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione in supinazione	25	20
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	35	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di un apparecchio di protesi	70	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	50	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	50	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	40	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	25	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	10	
Perdita totale del solo alluce	5	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il	2	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	25	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	10	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	7	
Perdita della voce	25	

N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

2. Tabelle di Indennizzo

a) *Invalidità permanente con Franchigia 10%*

Grado di Invalidità Accertata	Percentuale da liquidare	Grado di Invalidità Accertata	Percentuale da liquidare	Grado di Invalidità Accertata	Percentuale da liquidare	Grado di Invalidità Accertata	Percentuale da liquidare
1	0	26	26	51	51	76	100
2	0	27	27	52	52	77	100
3	0	28	28	53	53	78	100
4	0	29	29	54	54	79	100
5	0	30	30	55	55	80	100
6	0	31	31	56	56	81	100
7	0	32	32	57	57	82	100
8	0	33	33	58	58	83	100
9	0	34	34	59	59	84	100
10	0	35	35	60	60	85	100
11	3	36	36	61	61	86	100
12	4	37	37	62	62	87	100
13	5	38	38	63	63	88	100
14	6	39	39	64	64	89	100
15	7	40	40	65	65	90	100
16	8	41	41	66	100	91	100
17	10	42	42	67	100	92	100
18	12	43	43	68	100	93	100
19	14	44	44	69	100	94	100
20	16	45	45	70	100	95	100
21	20	46	46	71	100	96	100
22	22	47	47	72	100	97	100
23	23	48	48	73	100	98	100
24	24	49	49	74	100	99	100
25	25	50	50	75	100	100	100

b) *Invalidità permanente con Franchigia 50%*

Grado di Invalidità Accertata	Percentuale da liquidare	Grado di Invalidità Accertata	Percentuale da liquidare	Grado di Invalidità Accertata	Percentuale da liquidare	Grado di Invalidità Accertata	Percentuale da liquidare
1	0	26	4	51	53	76	100
2	0	27	6	52	56	77	100
3	0	28	8	53	59	78	100
4	0	29	10	54	62	79	100
5	0	30	12	55	65	80	100
6	0	31	14	56	68	81	100
7	0	32	16	57	71	82	100
8	0	33	18	58	74	83	100
9	0	34	20	59	77	84	100
10	0	35	22	60	80	85	100
11	0	36	24	61	83	86	100
12	0	37	26	62	86	87	100
13	0	38	28	63	89	88	100
14	0	39	29	64	92	89	100
15	0	40	30	65	95	90	100
16	0	41	32	66	100	91	100
17	0	42	34	67	100	92	100
18	0	43	36	68	100	93	100
19	0	44	38	69	100	94	100
20	0	45	40	70	100	95	100
21	0	46	42	71	100	96	100
22	0	47	44	72	100	97	100
23	2	48	46	73	100	98	100
24	2	49	48	74	100	99	100
25	3	50	50	75	100	100	100

Il diritto all'indennità per *Invalidità permanente* è di carattere personale e non è trasmissibile.

4.4. Anticipo Indennizzo

Su richiesta dell'*Assicurato*, la *Compagnia* liquida un acconto del presumibile ammontare dell'*Indennizzo* a condizione che:

- sia stata presentata documentazione medico legale;
- siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di presentazione della denuncia;
- la percentuale di *Invalidità permanente* stimata dalla *Compagnia* sia superiore al 25%;
- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro*.

L'importo liquidabile è pari al 50% del presumibile *Indennizzo* con il massimo di 30.000,00 Euro.

4.5. Risoluzione controversie

Nel caso di controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del *Sinistro*, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla *Polizza*, è facoltà delle Parti ricorrere ad un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio avrà sede nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato* salvo che le Parti non concordino, in alternativa, di scegliere la città sede della direzione della *Compagnia* o la città sede dell'*Intermediario assicurativo* al quale è assegnata la *Polizza*.

Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Sezione 7

Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla sezione C – “Cosa fare in caso di Sinistro?”.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.



Che cosa è assicurato e come?

1.1. Tutela della attività – Forma Base

1.1.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si fa carico del *Rischio* dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in *Polizza* e, inoltre, nell'ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in *Polizza*.

1.1.2. Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del *Contraente* e per:

- Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

1.1.3. Dove vale la copertura assicurativa

Le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in caso di Procedimento Penale: nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- nell'ipotesi di opposizione alle *Sanzioni amministrative*: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza* e alle condizioni che seguono.

1.1.4. Operatività della garanzia

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da:
 - violazioni in materia fiscale ed amministrativa,

- eventi della **circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del Contraente**;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
- **l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato**,
 - **sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato**, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale "Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di Reato",
 - **il Reato sia derubricato da doloso a colposo**.

La **Compagnia** provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000,00 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile, la **Compagnia** richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

- c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una *Sanzione amministrativa*. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500,00 Euro**.

Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- i. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- ii. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- iii. Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- iv. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.

La garanzia si estende inoltre, con le modalità indicate al capitolo 1.1.4., alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di *Attacco informatico*, in caso di:

- a) *Furto* d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- b) Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

1.1.5. Spese rimborsabili

Per gli eventi indicati al capitolo 1.1.4. "Operatività della garanzia", la **Compagnia** offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
- b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000,00 Euro per Sinistro**;
- c) Spese Peritali;
- d) *Spese di giustizia* nel procedimento penale;
- e) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *Sinistro*;
- f) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- g) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del Massimale di 500,00 Euro**;
- h) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

1.1.6. Prestazioni aggiuntive valide all'estero

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la **Compagnia** assicura, entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere **restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

1.1.7. Consulenza legale telefonica

Per i medesimi eventi la **Compagnia** provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.2.Tutela della attività - Forma Plus

1.2.1.Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* si fa carico del *Rischio* dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'*Assicurato* nell'ambito dell'attività d'impresa indicata in *Polizza*, e nella conduzione ed eventuale proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in *Polizza*.

1.2.2.Chi è assicurato

Le garanzie operano a favore del *Contraente* e per:

- Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

1.2.3.Dove vale la copertura assicurativa

Le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nell'ipotesi di *Danno da responsabilità extracontrattuale*, Controversia contrattuale (capitolo 1.1.5. lett. f) della presente sezione A "Che cosa è assicurato e come?" o di Procedimento penale: **nei Paesi dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;**
- b) nell'ipotesi di opposizione a *Sanzioni amministrative* e garanzia Aggiuntiva "Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate": **in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La garanzia vale nei limiti del *Massimale* e delle condizioni previste in *Polizza* e alle condizioni che seguono.

1.2.4.Operatività della garanzia

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'*Assicurato*:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* colposo o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da:
 - violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
 - eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del *Contraente*;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto* doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **se si verifica una delle seguenti condizioni:**
 - l'*Assicurato* venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale "Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*",
 - il *Reato* sia derubricato da doloso a colposo.

La *Compagnia* provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000,00 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile, la *Compagnia* richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

- c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una *Sanzione amministrativa*. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500,00 Euro.**

Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- i. Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
 - ii. Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
 - iii. Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
 - iv. Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- d) subisca *Danni da responsabilità extracontrattuale* a causa di un fatto illecito di terzi;

e) debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile "Assicurazione della responsabilità civile". Se la Polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio.**

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.

f) debba sostenere controversie di **Diritto civile, il cui valore sia superiore a 250,00 Euro**, relative a:

- contratti con fornitori di beni e/o servizi;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, **riguardanti gli immobili indicati in Polizza in cui viene svolta l'attività;**
- vertenze con agenti e rappresentanti;
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori **regolarmente inquadrati a norma di legge.**

La garanzia si estende, nei termini sopra indicati al capitolo 1.2.4 lett. a), b) e c) alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di *Attacco informatico*, in caso di:

- Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

1.2.5. Spese rimborsabili

In relazione agli eventi di cui al capitolo 1.1.4., la *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
- b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000,00 Euro per Sinistro;**
- c) **Spese Peritali;**
- d) **Spese di giustizia** nel procedimento penale;
- e) **Spese di soccombenza** liquidate a favore della controparte;
- f) spese legali conseguenti ad una **Transazione purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste alla sezione D "Come è gestito il Sinistro?"**;
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *Sinistro*;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **nei limiti del Massimale di 500,00 Euro;**
- j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in **Arbitrato**, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di 2 tentativi;**
- m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

1.2.6. Prestazioni aggiuntive operanti all'estero

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura, entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*:

- a) le spese per l'assistenza di un interprete;
- b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 dalla sua erogazione.**

1.2.7. Consulenza legale telefonica

Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.3. Vertenze di forniture e prestazioni effettuate

Questa garanzia opera solo se indicata come assicurata in *Polizza*.

La garanzia è estesa alle vertenze relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, **per le quali il valore di lite sia superiore a 250,00 Euro**.

La garanzia è operativa:

- per le spese legali relative all'intervento di *DAS*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola *Fase stragiudiziale* **con il limite di due Sinistri per anno assicurativo**.
- limitatamente ad un *Sinistro* per ciascun anno assicurativo, dei due indicati sopra, anche per la fase giudiziale.

La garanzia vale per le controversie **che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino**.

Che cosa non è assicurato?



2.1. Tutela dell'attività – Forma Base

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, *Atti di terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) *Sanzioni amministrative* il cui valore economico sia inferiore a 500,00 Euro;
- d) procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto nella sezione A "Che cosa è assicurato e come?" - Tutela dell'Attività – Forma base - al capitolo 1.1.4. lettera a), imbarcazioni o natanti e aerei;
- e) controversie o procedimenti in materia fiscale e amministrativa, ad eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a *Sanzioni amministrative*;
- f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello in cui si svolge l'attività;
- g) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- h) controversie di *Diritto civile*;
- i) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- j) attività svolte come azienda edile;
- k) fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto doloso* o *Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*. **Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.**

l) Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:

- se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente;
- se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente.

Nei casi indicati nei due punti precedenti, tuttavia, se il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al *Sinistro*, la garanzia diventa operante;

- se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- se al conducente siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti" C.d.S.;
- se il conducente è imputato di fuga o omissione di soccorso (art.189 C.d.S. "Comportamento in caso di incidente"), o di un diverso *Reato* se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso.

Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, la *Compagnia* rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del *Reato* per qualsiasi causa;

- se il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione* obbligatoria R.C.A.;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

La *Compagnia* non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste alla successiva sezione C “Cosa fare in caso di *Sinistro?*” – Gestione delle prestazioni;
- b) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nella sezione A “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela dell'Attività – Forma base - capitolo 1.1.4 lettera b);
- e) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice Civile “Nozione della solidarietà”);
- f) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- g) anticipo superiore ai 3.000,00 Euro delle spese in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso;
- h) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- i) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500,00 Euro.

2.2.Tutela dell'attività – Forma Plus

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, *Atti di terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a 200,00 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- d) *Sanzione amministrativa* il cui valore economico oggetto della è inferiore a 500,00 Euro;
- e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto nella sezione A “Che cosa è assicurato e come?” - Tutela dell'Attività – Forma Plus - capitolo 1.1.4. lettera a), **imbarcazioni o natanti e aerei**;
- f) controversie o procedimenti di natura fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a *Sanzioni amministrative*;
- g) controversie e procedimenti riferiti a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività;
- h) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- i) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- j) vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'*Assicurato* effettui, salvo che sia stata attivata la garanzia Aggiuntiva “Vertenze relative a forniture o prestazioni rese a terzi”;
- k) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di *Assicurazioni Previdenziali e Sociali*;
- l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- m) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- n) attività svolte come azienda edile;
- o) fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto* doloso o *Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la *Compagnia* richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
- p) controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'*Assicurato*,
 - se il *Sinistro* rientra nei casi di *Scoperto* e/o *Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile,
 - se tale *Polizza* non è in regola con il pagamento dei *Premi*.
- q) Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:
 - se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia

il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al *Sinistro*, la garanzia diventa operante;

- se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art.189 C.d.S. "Comportamento in caso di incidente"), o di un diverso *Reato* se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, la *Compagnia* rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del *Reato* per qualsiasi causa;
- se il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione* obbligatoria R.C.A.;
- se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

La *Compagnia* non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste alla successiva sezione C "Cosa fare in caso di *Sinistro*?" – Gestione delle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nella sezione A "Che cosa è assicurato e come?" - Tutela dell'Attività – Forma Plus - capitolo 1.1.4. lettera b);
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice Civile "Nozione della solidarietà");
- h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- i) anticipo delle spese superiore ai 3.000,00 Euro in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso;
- j) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) **oneri fiscali**, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500,00 Euro.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

3.1.Tutela dell'attività - Forma Base

Un evento è considerato in garanzia dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'*Assicurazione*.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la *Compagnia* considera:

- a) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *Sanzioni amministrative*;
- b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*Assicurato*, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompanyamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

3.2. Tutela dell'attività - Forma Plus

Un evento è considerato in garanzia:

- dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione, in caso di controversie contrattuali previste nella sezione A "Che cosa è assicurato e come?" - Tutela dell'Attività – Forma plus - ai capitoli 1 lett. f) e 1.3;
- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione, negli altri casi.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la *Compagnia* considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento di Danni da responsabilità extracontrattuale*;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *Sanzioni amministrative*;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.1. Come denunciare un Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'Assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:**

- a) **DAS chiamando il numero verde 800 345543.** DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b) **il proprio Intermediario assicurativo, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.**

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di *Sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

In caso di *danno da responsabilità extracontrattuale* avanzata da terzi, al momento della denuncia di *Sinistro* l'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS l'esistenza e l'operatività della *Polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.



Come è gestito il Sinistro?

1. **Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:**

- a) ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;

- c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
 - b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**
3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
 - c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:
- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
 - c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
5. Al termine delle verifiche amministrative, DAS si impegna ad effettuare al beneficiario il pagamento delle spese in copertura, **sempre entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.**
6. Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:
- a) denunciare il *Sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
 - b) aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
 - c) prima di incaricare un legale o un perito, avvisare DAS e ottenere conferma a procedere;
 - d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di DAS.

Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di DAS, l'Assicurato non può concludere con la controparte alcuna *Transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

5.1. Esonero di responsabilità

1. La *Compagnia* e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
2. La *Compagnia* e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio*. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
4. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Sezione 8

Assistenza

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza a

Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

(di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla sezione C "Cosa fare in caso di Sinistro?".

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 5 comma 3 - Reg. IVASS n. 41/2018 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.



Che cosa è assicurato e come?

1.1. Oggetto dell'Assicurazione

L'assistenza opera nei confronti dell'Assicurato e del suo *Esercizio* commerciale **ubicato in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e viene fornita 24 ore su 24 entro i limiti ed alle condizioni che seguono.**

Ogni prestazione deve essere preventivamente richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Ogni prestazione viene fornita fino a tre (3 volte) per ciascun tipo, entro il periodo annuale.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra Assicurazione per lo stesso *Rischio*, le presenti Prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di assistenza.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più delle Prestazioni previste dalla Polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

1.2. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Se presso l'*Esercizio* commerciale sia necessario l'intervento di un idraulico per guasti che compromettano la prosecuzione dell'attività, la Struttura Organizzativa provvede al suo invio e la Compagnia sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera fino ad un **Massimale di 200,00 Euro per Sinistro**. L'Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell'*Esercizio* commerciale.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico

- Allagamento* nei locali dell'*Esercizio* commerciale provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- mancanza d'acqua nei locali provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'*Esercizio* commerciale provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato.

Impianto di riscaldamento

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di *Tubazioni* o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'*Esercizio* commerciale;
- Allagamento* provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento.

La garanzia non è operante per i seguenti casi:

Per l'impianto idraulico, sono esclusi i *Sinistri* dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili;
- negligenza dell'Assicurato;
- interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;
- tracimazione dovuta a *Rigurgito* di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.

Per l'impianto di riscaldamento, sono esclusi i *Sinistri* dovuti a:

- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

1.3. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Se presso l'Esercizio commerciale sia necessario un elettricista, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo invio e la *Compagnia* sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera **fino ad un Massimale di 200,00 Euro per Sinistro**.

L'Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell'Esercizio commerciale.

La garanzia è operante nel caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali, dovuta a guasti:

- agli interruttori di accensione,
- agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.

1.4. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Se presso l'Esercizio commerciale sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo invio e la *Compagnia* sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera **fino ad un Massimale di 200,00 Euro per Sinistro**.

L'Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell'Esercizio commerciale.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- *Furto*, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o *Scasso* della serratura dei locali dell'Esercizio che ne rendano impossibile l'accesso all'Assicurato;
- compromessa funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'Esercizio commerciale, tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *Furto* o di tentato *Furto*, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, *Allagamento*.

1.5. Invio di un sorvegliante in caso di emergenza

Se a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, *Furto* o tentato *Furto* che abbiano colpito l'Esercizio commerciale dell'Assicurato, la sicurezza dello stesso è compromessa, la *Struttura Organizzativa* provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'Esercizio commerciale. **La Compagnia sostiene le spese fino ad un massimo di 12 ore ed in ogni caso, per le ore oltre la dodicesima, garantisce le tariffe concordate con l'Istituto di vigilanza.**

1.6. Invio di un vetraio in caso di emergenza

Se a seguito di rottura dei vetri perimetrali dell'Esercizio commerciale sia necessario l'invio di un vetraio, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo invio, con esclusione del sabato, domenica e festivi.

La *Compagnia* sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera **fino ad un Massimale di 200,00 Euro per Sinistro**.

L'Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell'Esercizio commerciale.

1.7. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un serrandista per interventi di emergenza presso il proprio Esercizio commerciale, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo invio e la *Compagnia* sostiene i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera necessaria al ripristino **fino ad un Massimale di 200,00 Euro per Sinistro**.

L'Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell'Esercizio commerciale.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o *Scasso* della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di *Furto* o di tentato *Furto*, *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, *Allagamento*.

1.8. Invio di un frigorista in caso di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista per interventi di emergenza presso il proprio *Esercizio commerciale*, la *Struttura Organizzativa* provvede al suo invio e la *Compagnia* sostiene i costi relativi al diritto d'uscita e alla manodopera necessaria al ripristino **fino ad un Massimale di 200,00 Euro per Sinistro**.

L'Assicurato sostiene i costi relativi al materiale necessario per la riparazione e il ripristino dell'Esercizio commerciale.

La prestazione è operante nel caso di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero e/o della valvola termostatica.

1.9. Organizzazione Trasloco

Se, a seguito di *Incendio, Esplosione, Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*, **l'Esercizio commerciale risulti inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del Sinistro**, e l'Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa, la *Struttura Organizzativa* provvede ad organizzare il trasloco del contenuto dell'Esercizio commerciale ad un altro fabbricato di proprietà dell'Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia, con esclusione del sabato, domenica e festivi.

Se l'Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la *Struttura Organizzativa* organizzerà il trasloco **soltanto di quanto rimasto nell'Esercizio commerciale**.

La Compagnia sostiene le spese fino ad un Massimale di 500,00 Euro per Sinistro e per anno.

1.10. Consulenza medica

Se l'Assicurato a seguito di *Infortunio* o *Malattia* necessita di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della *Struttura Organizzativa* che valuteranno quale sia la prestazione più idonea da effettuare in suo favore.

1.11. Invio di un medico generico in casi d'urgenza

Se l'Assicurato, a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, **in Italia**, necessita di un medico **dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi** e non riesca a reperirlo, la *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della prestazione, provvede ad inviare a spese della *Compagnia* uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* predispone, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante taxi o autoambulanza.

In caso di emergenza, l'Assicurato dovrà contattare gli organismi di soccorso (servizio 118). **La Compagnia non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.**

1.12. Trasporto in ambulanza in Italia

Se, a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, l'Assicurato necessita di un trasporto in autoambulanza successivamente al *Ricovero* di primo soccorso, la *Struttura Organizzativa* invia direttamente un'autoambulanza. La relativa spesa sarà a carico della *Compagnia* per un importo **pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno)**.

1.13. Rientro anticipato per gravi danni all'Esercizio in caso di viaggio

Se l'Assicurato deve interrompere il viaggio a causa di gravi danni materiali all'Esercizio commerciale, causati da *Incendio*, a patto che sia necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, *Furto* denunciato alle *Forze dell'ordine* o *Allagamento* grave, purché l'evento si sia manifestato posteriormente alla sua partenza, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe. La *Compagnia* sostiene le relative spese **fino ad un Massimale di 750,00 Euro per Sinistro e per anno**.

Che cosa non è assicurato?



2.1. Esclusioni applicate a tutte le Prestazioni

La copertura non è operante per i *Sinistri* provocati o dipendenti da:

- guerra, *Terremoti*, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie, pandemie;

- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, *Atti di terrorismo* e di vandalismo;
- dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- *Infortuni* derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro sci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli *Infortuni* sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.

Le Prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di guerra dichiarata o di fatto.



Cosa fare in caso di Sinistro?

3.1. Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per ottenere le Prestazioni di assistenza, il *Contraente* o l'*Assicurato*, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, deve rivolgersi alla *Struttura Organizzativa* attraverso una delle seguenti modalità:

- telefonando al numero verde **800-181515** (valido solo in Italia), oppure **+39. 015-2559790** (valido anche all'estero).
- scrivendo a MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Strada Trossi 66 – 13871 Verrone (BI), se impossibilitato a telefonare, al seguente indirizzo e-mail assistenza@mapfre.com
- inviando un fax al numero 015-2559604

L'*Assicurato* dovrà fornire:

- descrizione del tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di *Polizza*;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico al quale la *Struttura Organizzativa* lo richiamerà nel corso dell'assistenza;
- tutta la documentazione richiesta per la conclusione dell'assistenza.

La *Struttura Organizzativa* è in funzione 24 ore su 24.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di richiedere preventivamente ogni prestazione alla *Struttura Organizzativa*, che interverrà direttamente o ne dovrà espressamente autorizzare l'effettuazione.

Se non si rivolge alla *Struttura Organizzativa*, l'*Assicurato* perde il diritto ad ottenere le Prestazioni di assistenza.

L'*Assicurato* deve inoltre inviare alla *Struttura Organizzativa*, se richiesto, gli originali dei documenti di spesa (fatture, ricevute fiscali e altri giustificativi).

Allegato 1

Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

per presentare la denuncia di *Sinistro* può utilizzare il presente modello preparato al solo scopo di agevolare la completezza della denuncia.

La invitiamo a compilarlo con attenzione e a consegnarlo o inviarlo all'*Intermediario assicurativo* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di danni di origine dolosa, occorrerà consegnare o inviare entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia di *Sinistro* anche la denuncia fatta all'autorità giudiziaria.

Modulo denuncia Sinistro Incendio e Danni alla proprietà



Zurich Shop Esercente

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- elenco dei danni con indicazione della tipologia e del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del fabbricato riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers, compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro Furto



Zurich Shop Esercente

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- elenco dei danni con indicazione della tipologia e del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- esistenza di eventuali altre Assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- copia denuncia alla autorità giudiziaria
- inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato
- documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti
- documentazione fiscale dei beni rimpiazzati
- scritture contabili
- fotocopia del Documento d'identità del legale rappresentante
- eventuali fotografie
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers, compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività



Zurich Shop Esercente

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni
- esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*



Modulistica

Allegare:

- relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- documentazione attestante l'entità del danno;
- abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- visura camerale alla data dell'evento;
- libro Unico del Lavoro

In caso di *Sinistro* rientrante nella garanzia R.C.O., oltre a quanto richiesto per il *Sinistro* rientrante nella garanzia Responsabilità Civile generale, occorrerà consegnare:

- denuncia dell'*Infortunio* a *I.N.A.I.L.* e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalse *I.N.A.I.L.*;
- inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- attestato di formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, *Intermediari assicurativi*, brokers, compagnie di *Assicurazione*, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Zurich Shop Esercente

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*



Modulistica

Allegare:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di *Ricovero*, la cartella clinica.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, *Intermediari assicurativi*, brokers, compagnie di *Assicurazione*, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Zurich Shop Esercente

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- esistenza di eventuali altre *Assicurazioni* a copertura del medesimo *Rischio*.



Modulistica

Allegare:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di *Ricovero*, la cartella clinica.
- patente di guida, se l'*Infortunio* è avvenuto alla guida di veicoli;
- copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso;

Se l'*Infortunio* ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- certificato di famiglia;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la *Compagnia* dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio.

Se l'*Assicurato* muore per cause diverse dall'*Infortunio* prima che siano stati effettuati gli accertamenti necessari per l'accertamento e la quantificazione dell'*Invalidità permanente*, gli eredi, beneficiari e/o aventi diritto devono inviare:

- certificato di guarigione o altro equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi (ad esempio, una relazione medico – legale o certificazioni *I.N.A.I.L.*) e tutta la documentazione medica relativa all'*Infortunio*;
- attestazione che la causa del decesso è estranea all'*Infortunio*.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, *Intermediari assicurativi*, brokers, compagnie di *Assicurazione*, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0348.SET INFORMATIVO - ed. 01.2022

